

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

435° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	7
5 ^a - Bilancio	»	9
6 ^a - Finanze e tesoro	»	11
7 ^a - Istruzione	»	14
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	16
9 ^a - Agricoltura	»	18
10 ^a - Industria	»	23
11 ^a - Lavoro	»	25
12 ^a - Igiene e sanità	»	36

Commissioni d'inchiesta

Loggia massonica P2	<i>Pag.</i>	42
-------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	43
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	43
4 ^a - Difesa - Pareri	»	44
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	44
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	45
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	46
10 ^a - Industria - Pareri	»	46

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	47
------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente

MURMURA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Corder e Sanza.**La seduta inizia alle ore 10,35.***IN SEDE REFERENTE**

« **Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione** » (1888), d'iniziativa dei deputati Alberini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo, tendente a conferire carattere di obbligatorietà al parere espresso sulla catalogazione delle armi (prodotte od importate nello Stato) dalla Commissione prevista dalla legge n. 110 del 1975 riguardante il controllo, appunto, delle armi, il senatore Mancino.

Dopo che il senatore Flamigni ha osservato che questa poteva per il Governo essere l'occasione opportuna per aggiornare la Commissione sul catalogo nazionale delle armi e dopo che il sottosegretario Sanza si è riservato di fornire le informazioni richieste al più presto, vengono accolti i singoli articoli del provvedimento ed è conferito mandato al relatore Mancino di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« **Delega al Governo per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali** » (1073)

« **Integrazione all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sul "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali"** » (35), d'iniziativa del senatore Murmura

« **Inquadramento nella qualifica di segretario generale di 2^a classe dei segretari comunali che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per la promozione alla soppressa qualifica di segretario capo di 1^a classe** » (36), d'iniziativa del senatore Murmura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Dopo che il relatore Pavan ha riepilogato i termini del dibattito sulla nuova normativa riguardante lo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali, si passa all'articolo 6, precedentemente accantonato e del quale il relatore Pavan propone l'intera sostituzione.

Interviene il senatore Modica il quale rileva che nel quadro della riforma delle autonomie locali l'ente intermedio che si dovrà istituire richiede strutture flessibili mentre la normativa proposta dal relatore conferisce rigidità al sistema e collega all'amministrazione statale la struttura di supporto delle autonomie locali. Pone poi in rilievo che la richiesta di istituire nuove province, se in taluni casi può apparire razionale sotto il profilo del decentramento dei servizi statali, meno logica appare sotto quello dell'istituzione dell'ente intermedio il quale, in ragione dei compiti cui dovrebbe assolvere, deve disporre di congrue aree territoriali da programmare; d'altra parte il legislatore ed il Governo hanno seguito un indirizzo che non ha facilitato il decentramento e se si dovesse procedere all'istituzione di nuove province senza il necessario raccordo con la riforma delle autonomie locali si darebbe vita ad un fenomeno deviante. Orbene, una linea di irrigidimento quale quella che viene perseguita dal provvedimento all'esame induce chi tende al decentramento dei servizi statali a trovare la soluzione nella proliferazione delle province, molte delle quali però non avrebbero certo le caratteristiche conformi al disegno di riforma delle autonomie. Purtroppo, a suo parere, il meccanismo adottato dall'articolo 6 pro-

posto dal relatore colpisce il sistema delle autonomie mentre ciò avrebbe potuto essere evitato se, come la sua parte aveva proposto, la materia all'esame fosse stata deliberata contestualmente alla riforma delle autonomie.

Precisato poi che a suo parere la soluzione migliore consisterebbe nella soppressione dell'articolo 6, osserva che essendo stato ormai deciso che un consiglio di amministrazione centrale deve esserci, bisogna rilevare che molte delle attribuzioni che ad esso vengono conferite dovrebbero invece essere riservate all'organo di gestione regionale. Circa i singoli compiti cui il consiglio di amministrazione centrale dovrebbe attendere, l'oratore puntualizza, tra l'altro, che i criteri per il trasferimento dei segretari da una sede all'altra dovrebbero essere fissati a livello regionale mentre il punto 5) dell'articolo 6 (riguardante l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dei consigli regionali e provinciali) dovrebbe essere soppresso perchè tale verifica andrebbe esaurita a livello regionale.

Dopo avere rilevato che il punto 6) riguardante la gestione del fondo di cui all'articolo 14 del disegno di legge andrebbe accantonato, afferma che anche la determinazione dei criteri per lo svolgimento dei corsi per la formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali dovrebbe essere fissata a livello regionale. Proposta quindi la soppressione dell'ultimo punto del testo dell'articolo 6 suggerito dal relatore, conclude rilevando che in relazione alla evoluzione dei lavori e dei compiti del Parlamento il supporto di cui ora dispongono le Commissioni parlamentari risulta inadeguato sicchè tale problema va posto perchè l'attività dei parlamentari possa svolgersi in maniera sempre più agile e proficua.

Ad avviso del senatore Bonifacio in questa sede occorre che la Commissione si limiti ad essere conseguente con la logica già accolta in sede di esame dell'articolo 5 laddove sono stati previsti un consiglio di amministrazione centrale, un consiglio di amministrazione regionale ed un consiglio di amministrazione provinciale. Circa le osservazioni mosse dal senatore Modica al punto 4) dell'articolo 6 sui criteri per il tra-

sferimento dei segretari, occorre ribadire che la loro individuazione non può che avvenire a livello nazionale per evitare disparità di trattamento. È chiaro inoltre che siffatti criteri, come quelli di cui parla il punto 7) dell'articolo 6, non possono che essere di carattere generale e non sussistono dunque difficoltà ad emendare in tal senso la proposta del relatore. Conclude quindi dichiarandosi d'accordo con la proposta di sopprimere il punto 8) dell'articolo 6.

Il senatore Berti rinunzia al suo intervento condividendo le valutazioni espresse dal senatore Modica circa i punti 6), 7) e 8) dell'articolo sostitutivo proposto dal relatore.

Secondo il senatore Maffioletti a seguito della riclassificazione della propria sede di servizio diversi segretari comunali hanno perduto la titolarità effettiva e sono in attesa di trasferimento. La loro sistemazione definitiva invece nella sede di titolarità transitoria è nell'interesse oggettivo degli stessi enti locali. Chiede dunque che siffatto problema venga approfondito.

Secondo il senatore Stefani occorre anche salvaguardare le situazioni particolari in cui versano i segretari comunali delle regioni a statuto speciale mentre, in via generale, va ribadito che il complesso della disciplina all'esame avrebbe potuto essere vagliato con molto maggior profitto tra qualche settimana, in occasione dell'auspicata maturazione di nuovi elementi in tema di disciplina delle autonomie locali.

Dopo che il senatore Vittorino Colombo si è pronunciato a favore del mantenimento del punto 8) dell'articolo 6, il relatore Pavan concorda nel precisare che i criteri di cui si parla ai punti 4) e 7) debbano essere generali, mentre per quanto concerne il punto 8) rileva che fin da adesso il consiglio di amministrazione centrale esprime pareri riguardanti numerosi aspetti dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. Se comunque dovesse esserci l'assicurazione che la norma delegata prevederà anche questo aspetto, non avrebbe motivo per insistere su questo punto.

Vengono quindi accolte le proposte tendenti a precisare che i criteri di cui ai punti 4) e 7) devono essere di carattere generale, nonchè un emendamento del senatore Mancino al punto 8) dell'articolo 6. Infine l'articolo sostitutivo viene accolto nel testo modificato, con il voto contrario del Gruppo comunista.

Si passa quindi all'esame del testo proposto dal relatore in sostituzione dell'articolo 7 e riguardante i compiti del consiglio di amministrazione regionale.

Il senatore Mancino propone che vengano soppressi i punti 2) (associazioni tra comuni per il servizio di segreteria) e 5) (proroghe delle aspettative).

Il senatore Berti non ravvisa necessario il punto 3) dell'articolo sostitutivo riguardante la formulazione di proposte al consiglio centrale di amministrazione dirette a conferire maggiore efficienza alla funzione dei segretari comunali. Dopo un intervento del relatore Pavan, il senatore Bonifacio ed il sottosegretario Corder non si oppongono alla proposta di sopprimere il punto 3).

Il senatore Modica in riferimento al contenuto del punto 1), che prevede l'organizzazione da parte del consiglio di amministrazione regionale di corsi per la formazione e l'aggiornamento dei segretari nei limiti della disponibilità finanziaria precisata dal consiglio di amministrazione centrale, afferma che tale disponibilità non può essere discrezionalmente valutata dal consiglio di amministrazione mentre occorre una maggiore precisione nella definizione della disponibilità dei fondi e nella loro utilizzazione regionale. Conclude chiedendosi perchè nella norma all'esame non venga fatto riferimento ai segretari provinciali.

Circa il punto 4), che prevede la assunzione di iniziative per l'adozione di provvedimenti assistenziali in casi di particolare necessità personali e familiari del personale, il senatore Berti manifesta perplessità e dubbi sulla congruità di siffatta previsione atteso che essendo l'assistenza disciplinata da norme generali, non troverebbero razionale fondamento situazioni di privilegio. D'altra parte c'è pure da chiedersi attraverso quali fondi possano essere finanziate siffatte inizia-

tive atteso che l'articolo 14, ancora da esaminare, non conferisce i diritti di rogito ai segretari comunali e provinciali, bensì ai comuni e alle province.

Secondo il senatore Branca, quale che sia la fonte dei proventi del fondo amministrato dall'organo di gestione centrale, non c'è ragione per introdurre una normativa speciale che darebbe vita ad una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici ed inquinerebbe quindi l'assetto normativo generale che disciplina l'assistenza.

Il senatore Mazza puntualizza che per alcune materie i segretari comunali e provinciali possono assolvere alla stessa funzione del notaio. A tale adempimento essi non sono tenuti in ragione del loro ufficio ed i diritti di rogito per i contratti vengono conferiti ad un fondo in parte utilizzato per finalità assistenziali.

Dopo ulteriori interventi del sottosegretario Corder, del senatore Colombo Vittorino e del relatore Pavan, il senatore Mancino puntualizza che al momento per i segretari comunali non sono previste incentivazioni, sicchè ulteriori tendenze all'appiattimento — come giustamente ha rilevato anche il sottosegretario Corder — compromettono la funzionalità delle strutture. A suo parere poi occorre, prima di criticare la proposta, approfondire la conoscenza dell'uso che del fondo di assistenza viene fatto.

Il senatore Maffioletti precisa quindi che nei tempi recenti l'ordinamento si è preoccupato di abolire tutte le forme di privilegio per i dipendenti pubblici; il relatore Pavan non si oppone alla soppressione dei punti 2), 3) e 5) dell'articolo 7 da lui proposto, mentre è per il mantenimento della restante parte dell'articolo incluso il punto riguardante le iniziative assistenziali, che vengono finanziate con i diritti di segreteria.

Accolta quindi la soppressione dei punti 2), 3) e 5) (il senatore Modica avrebbe preferito il mantenimento del punto 3) in una formulazione diversa da quella proposta dal relatore), viene accolto l'articolo 7 del relatore nel testo emendato, con il voto contrario del Gruppo comunista.

Si passa all'esame dell'articolo 8 nel testo proposto dal relatore, concernente i compiti del consiglio di amministrazione provinciale. Al punto 1) viene accolto un emendamento soppressivo presentato dal senatore Modica e, su proposta del senatore Mancino, vengono soppressi pure i punti 2) e 4).

La Commissione infine ravvisata l'opportunità di approfondire la portata dell'ultimo punto dell'articolo 8 (graduatoria dei concorsi per trasferimento banditi nell'ambito provinciale), ne dispone l'accantonamento rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

« Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, concernente proroga degli incarichi del personale di ruolo delle unità sanitarie locali » (1900)

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce il senatore Mancino il quale propone che la Commissione, in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali di cui

all'articolo 77, secondo comma della Costituzione, si esprima favorevolmente. Appare infatti incontrovertibile l'esigenza di assicurare la continuità delle prestazioni del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

Di parere contrario i senatori Maffioletti e Modica ad avviso dei quali le inadempienze in tale settore non possono legittimare un sistema di decretazione a catena per la quale palesemente non sussistono i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Concorda invece con il relatore Mancino il senatore Vittorino Colombo.

La Commissione infine preso atto del parere della 12ª Commissione permanente, riconosce — con il voto contrario del Gruppo comunista e del senatore Branca — la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, ai fini dell'emanazione del decreto-legge in titolo e dà mandato al senatore Mancino di riferire oralmente in tal senso all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Presidenza del Vice Presidente
ROSI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Lombardi.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

- « **Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità** » (2), d'iniziativa popolare
- « **Revisione delle norme sull'adozione speciale ed ordinamento e regolamentazione dell'affidamento familiare** » (170), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri
- « **Riforma delle norme dell'assistenza minorile contenute nel codice civile con particolare riferimento a quelle relative all'adozione ordinaria, all'adozione speciale, all'affidamento familiare ed alla affiliazione** » (282), d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri
- « **Riforma degli istituti della adozione e dell'affidamento e soppressione dell'affiliazione** » (306), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri
- « **Disposizioni sull'adozione speciale dei minori rimasti in stato di abbandono a causa di gravi calamità** » (1212), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri
- « **Modifiche ad alcuni articoli del capo III, libro I, del codice civile in materia di adozione speciale** » (1276), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri
- « **Modifica dell'adozione ordinaria, dell'adozione legittimante e dell'affiliazione** » (1312)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 20 maggio.

Interviene il senatore Benedetti, il quale sottolinea preliminarmente l'estrema delicatezza della materia affrontata; di guisa che, continua l'oratore, ancor più apprezzabile risulta lo sforzo spiegato dal Comitato ristretto nella stesura del testo in esa-

me, dove si è dovuta operare nel concreto una mediazione tra varie istanze che, involgendo determinazioni in ordine allo stesso sviluppo del futuro dei bambini bisognosi degli istituti assistenziali, non è esagerato dire investono il tema della felicità che spetta ad ogni individuo.

Il senatore Benedetti si sofferma quindi su alcuni più rilevanti profili del provvedimento in discussione. In proposito, prendendo spunto dai rilievi avanzati nel corso della precedente seduta dal senatore Jannelli, egli si dichiara anzitutto perplesso sulla opportunità — come invece sollecitava il senatore Jannelli — di procedere a decise opzioni sull'inquadramento dei procedimenti previsti in materia adottiva nella giurisdizione volontaria o in quella ordinaria. Ciò in quanto — continua l'oratore — si tratta di una alternativa che non esaurisce tutto il quadro delle opzioni, posto che al giudice — in via di principio e nella materia *de qua* — incombono pure funzioni indubbiamente di natura amministrativa, connesse anche ad esigenze di particolare speditezza d'intervento, che non sembra opportuno irrigidire entro i vincoli cogenti dell'armatura giurisdizionale.

Rilevato poi che è invece preferibile l'orientamento seguito dal Comitato il quale (come nel caso delle procedure di cui agli articoli 25 e 28) ha cercato di mantenere il ricorso al momento giurisdizionale entro limiti tali da non incidere sulla rapidità ed efficienza delle procedure, il senatore Benedetti si sofferma sul tema della cosiddetta adozione internazionale. Questo tema — osserva il senatore Benedetti — è indubbiamente uno dei più tormentati per le obiettive diversità che si riscontrano tra le legislazioni dei Paesi di origine dei bambini da adottare; comprensibile quindi l'esigenza, fatta propria nel testo presentato dal Comitato, di una maggiore accentuazione del carattere della giurisdizionalità delle procedure all'uopo previste. Ciò nonostante, continua l'oratore, è da chiedersi se, portando tutto questo ad un indub-

bio appesantimento della disciplina, non sia opportuno al riguardo un ulteriore sforzo di approfondimento al fine di individuare eventualmente soluzioni semplificatorie.

L'oratore si sofferma infine sulla questione, anch'essa sollevata dal senatore Jannelli, relativa alla introduzione della previsione della possibilità di consentire l'adozione anche a quanti non siano uniti in matrimonio.

Il tema della famiglia naturale, osserva in proposito il senatore Benedetti, è indubbiamente da considerare: e, d'altronde, un riferimento abbastanza esplicito in tal senso è rinvenibile — a suo avviso — nello stesso testo elaborato dal Comitato, laddove, all'articolo 1-bis, lettera d), si prevede che i minori possono essere adottati senza effetto legittimante anche da parte di chi sia ad essi legato da rapporto stabile e duraturo.

Contrario si dichiara invece alle possibilità di estendere l'istituto dell'adozione, finora chiamata speciale, anche alle persone sole, giacchè tale istituto ha la funzione precipua di fornire al minore una famiglia.

Prende successivamente la parola il senatore Agrimi il quale sottolinea come nel testo predisposto dal Comitato si configuri una riforma indubbiamente positiva; ciò, soprattutto, osserva l'oratore, perchè ha affrontato decisamente senza deviazioni pericolose la materia che aveva ad oggetto. Ne segue — continua il senatore Agrimi — che vanno respinti come dannosi i tentativi di estendere la riforma a questioni che, seppur di per sè meritevoli della massima considerazione (come il problema delle persone anziane), esulano completamente dalla materia, la quale si riduce all'esigenza di dare una famiglia al minore che non ne abbia. Di qui — conclude l'oratore — l'opportunità di evitare di estendere la possibilità di adottare bambini anche alle persone sole e alle coppie che non siano unite in matrimonio, aggravandosi ulteriormente la situazione quando già adesso trovano grandi difficoltà, essendo fortunatamente limitato il numero dei bambini disponibili, ad essere acccontentati i coniugi con tutti gli opportuni requisiti.

Segue l'intervento del senatore Di Lembo, il quale, espresso apprezzamento per l'opera svolta dal Comitato, si sofferma anzitutto sulla questione se i procedimenti in materia di adozione siano o meno di volontaria giurisdizione. Osservato in proposito che da sempre tali procedimenti, per le peculiari caratteristiche, sono stati considerati di volontaria giurisdizione, l'oratore afferma che comunque la vera questione è di snellire al massimo le procedure.

Affermato che pertanto egli è contrario alla introduzione di ulteriori complesse discipline, quali ad esempio quelle relative alla prospettata introduzione del tribunale della famiglia, il senatore Di Lembo afferma quindi di condividere l'abolizione dell'istituto dell'affiliazione, perchè superato dall'attuale realtà assistenziale, mentre anch'egli si dichiara d'accordo con l'esigenza di un miglioramento della sistematica del testo in esame, ritenendo nel contempo necessario evitare il ricorso alla utilizzazione, pure suggerita, di terminologie come quella di tutela adottiva, che si rivelerebbero inevitabilmente fuorvianti rispetto alla funzione centrale assunta dall'adozione, quale strumento che persegue il fine preminente di dare una famiglia al minore. Al riguardo — continua l'oratore — sarebbe però da studiare la possibilità di alzare il limite di età previsto per l'adozione, 18 anni, nel caso di soggetti particolarmente bisognosi dell'assistenza di una famiglia (così gli handicappati).

Contrario, infine, si dichiara il senatore Di Lembo alla ventilata possibilità di consentire l'adozione, cosiddetta speciale, alle persone sole e alla famiglia naturale (che, anche se degna di attenzione come fenomeno in via di sviluppo, non trova attualmente riconoscimento nè nella Costituzione nè nella legislazione ordinaria che anzi tutelano in modo particolare la famiglia basata sul matrimonio, esaltandone l'essenziale valore di riferimento).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
DE VITO*Interviene il sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Ferrari.**La seduta inizia alle ore 10,30.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1982, n. 256, recante provvedimenti urgenti in favore delle aziende del settore alluminio del gruppo EFIM-MCS » (1900)**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Ferrari-Aggradi. Ricorda che lo stanziamento proposto con la decretazione d'urgenza in esame viene incontro ad una precisa richiesta a suo tempo avanzata dai Gruppi della maggioranza; richiamandosi poi alla deliberazione del CIPI del 12 febbraio 1982, sottolinea la necessità che il Governo elabori nei tempi indicati in tale delibera il previsto piano di risanamento e ristrutturazione delle aziende del settore alluminio facenti capo al gruppo EFIM-MCS. In particolare, il relatore dichiara che il piano deve assolutamente essere coerente con una strategia imprenditoriale di apertura sull'estero e di cooperazione internazionale, partendo dal riconoscimento che una parte cospicua delle perdite sono da addebitare a cause di ordine strutturale.

In particolare, sul problema della fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL, dichiara che sarebbe un gravissimo errore costringere l'ente pubblico a cedere al settore alluminio l'energia ad un prezzo politico: non si può, prosegue l'oratore, creare problemi energetici alle industrie sane e sostenere contemporaneamente con grave sperpero di risorse, settori per i quali occorre an-

dare con coerenza alle cause strutturali della crisi.

Concludendo il relatore Ferrari-Aggradi, nel raccomandare un esame rapido e favorevole, ribadisce ancora l'assoluta necessità che il Governo metta a punto nei tempi indicati nella delibera del CIPI un idoneo piano di risanamento che apra effettive possibilità di utilizzo economico e produttivo per le risorse finanziarie da impiegare nel settore.

Si apre la discussione.

Il senatore Carollo, premesso che ci troviamo di fronte ad un provvedimento-ponte, si chiede se non sarebbe stato più opportuno riconoscere fin da ora la effettiva consistenza delle perdite del gruppo; chiede poi di conoscere se esista già qualche concreto punto di riferimento nella elaborazione del piano di ristrutturazione; condivide infine le considerazioni fatte dal relatore sul problema dei costi dell'energia elettrica, sottolineando che occorre avere un atteggiamento coerente ed effettivamente ispirato a criteri di imprenditorialità.

Il senatore Romeo ribadisce la critica del Gruppo comunista relativamente alla scorrettezza di metodo che il Governo avrebbe compiuto varando un decreto-legge mentre questo ramo del Parlamento stava discutendo ed approvando il provvedimento concernente i fondi di dotazione EFIM.

Si chiede poi per quale motivo si è inteso intervenire in via prioritaria a favore di questo settore, utilizzando le risorse preordinate nel fondo investimenti e occupazione e non anche a favore di altri settori parimenti in crisi come la cantieristica.

Anche il senatore Romeo sottolinea l'assoluta urgenza che il Governo elabori un piano concreto che dia respiro e prospettiva al settore, affrontando i nodi strutturali dei costi di produzione e dell'apertura di una strategia sull'estero.

Il senatore Bacicchi mette in luce l'esigenza che la Presidenza della Commissione con-

cordi con i Ministri del bilancio e del tesoro l'organizzazione di una seduta da destinare all'esame complessivo dei criteri di priorità nell'utilizzo del fondo investimenti ed occupazione.

Il senatore Spezia si associa a tale richiesta, sottolineando in particolare l'opportunità che la Commissione colleghi l'esame dei criteri di priorità nell'utilizzo del fondo investimenti ed occupazione ad una ripresa dell'esame del piano a medio termine.

Il presidente De Vito fornisce assicurazioni ai senatori Bacicchi e Spezia.

Replica il relatore.

Espresso apprezzamento per gli elementi emersi nel corso della discussione, molto concreta e concisa, invita in particolare il Governo a volere garantire così come per il settore dell'alluminio, anche per gli altri enti di gestione la sollecita erogazione dei fondi già approvati dal Parlamento con le recenti leggi di finanziamento. Invita poi il Governo a non voler sottovalutare la questione di un utilizzo chiaro e coerente delle risorse preordinate del fondo investimenti ed occupazione; al riguardo ricorda l'ordine del giorno approvato dai Gruppi della maggioranza sui problemi dell'agricoltura e della presenza pubblica in questo settore vitale; dichiara che se il Governo non dovesse tener conto delle richieste formulate dalla maggioranza creerebbe certamente una situazione di gravissima difficoltà.

Aderisce infine alle considerazioni espresse dal senatore Spezia circa l'opportunità di collegare i criteri di utilizzo del fondo investimenti ed occupazione ad una ripresa del discorso sul piano a medio termine.

Il sottosegretario Ferrari ricorda che le questioni generali poste nel corso della discussione si collegano al complessivo tema della divisione mondiale delle produzioni nel settore minero-metallurgico; più in concreto il Ministero delle partecipazioni statali, prosegue il Sottosegretario, si sta soffermando su punti specifici di carattere aziendale, analizzando tutte le questioni che attengono al problema dei costi energetici e degli oneri finanziari; tutte queste tematiche troveranno una loro puntuale articolazione nel piano di risanamento in via di elaborazione.

Lo stanziamento disposto col decreto-legge in esame garantisce le risorse per proseguire l'attività fino alla fine di giugno, in particolare mantenendo inalterata la situazione dell'indotto che si collega alle produzioni del settore dell'alluminio.

Se l'iter della legge finanziaria 1982 fosse stato più breve, afferma ancora il sottosegretario Ferrari, sarebbe stato certamente possibile provvedere in anticipo; peraltro, a valere sulle risorse preordinate nel fondo investimenti ed occupazione c'è già una prenotazione per complessivi 300 miliardi destinati al settore dell'alluminio (comprensiva dello stanziamento in esame): restano quindi disponibili altri 140 miliardi da utilizzare quale base di partenza del piano di risanamento.

Concludendo raccomanda anch'egli un esame rapido e favorevole.

Su proposta del presidente De Vito, infine, al senatore Ferrari-Aggradi viene dato il mandato di redigere una relazione favorevole.

La seduta termina alle ore 11,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
SEGNANA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Tambroni Armaroli e per il tesoro Venanzetti.

La seduta inizia alle ore 9,45.

**PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SUI FONDI
COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE
E SUI CERTIFICATI IMMOBILIARI**

Il presidente Segnana prospetta il calendario delle prime audizioni, che inizieranno il 1° giugno nel pomeriggio con gli interventi del Presidente dell'« Eurogest » Paolo Federici, dell'Amministratore delegato dell'« Istituto fiduciario lombardo » Vincenzo Cultrera e dell'agente di cambio Isidoro Albertini. Per la mattina del 2 giugno è prevista l'audizione del Direttore dell'« Amsterdam-Rotterdam Bank » per il settore investimenti Carel Rogla De Leuw. Il Presidente sottolinea la necessità che la Commissione, pur in presenza dell'aggravio dei lavori parlamentari previsto per la fine della presente settimana, affronti l'onere di tali sedute nella prossima settimana, dati gli impegni come sopra assunti.

Annuncia quindi le successive audizioni, fissate per mercoledì 9 giugno mattina e pomeriggio e per giovedì 10 giugno mattina. In tali sedute verranno ascoltati il Presidente dell'« Europrogramme » Orazio Bagnasco, l'Amministratore delegato della « Cofina » Umberto Zanni, il Presidente dell'« Assengest » Umberto Li Causi, i dirigenti dell'« Unione banche svizzere » per il fondo immobiliare « Sima » Alfredo Gygax e Notker Kessler.

IN SEDE REFERENTE

« Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario » (1623-Urgenza)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso il 20 maggio.

Il senatore Bonazzi prospetta alcune considerazioni pregiudiziali al proseguimento e conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo. Il legislatore deve considerare — egli afferma — l'evidente incertezza e confusione creatasi nell'opinione pubblica a seguito delle recenti notizie (si parla di uno sfondamento del tetto di 50.000 miliardi di *deficit* del bilancio, nella misura di quasi 20.000 miliardi aggiuntivi, nonchè di misure per fronteggiare tale evenienza mediante inasprimenti fiscali sui redditi di capitale o anche sull'IVA). Tale disorientamento dell'opinione pubblica dipende ovviamente anche dalla mancanza di un deciso orientamento nel Governo stesso: è indispensabile che il Governo chiarisca le proprie intenzioni con un intervento in Commissione del Ministro delle finanze in tempi brevissimi, e ciò anche in relazione all'esame del disegno di legge n. 1623, che non dovrebbe essere affrontato conclusivamente senza tener conto del quadro d'insieme delle misure fiscali che si prospettano; sul provvedimento in se stesso, d'altra parte, i senatori comunisti esprimono perplessità.

Il relatore Berlanda fa presente che il disegno di legge in titolo fa parte di un insieme di provvedimenti presentati a suo tempo dal Governo (unitamente alla « Visentini bis » e al disegno di legge per i fondi comuni di investimento mobiliare, entrambi ora all'esame della Camera) che costituivano un complesso organico per il quale non sono influenti le sopravvenute difficoltà della finanza pubblica, menzionate dal senatore Bonazzi. Il disegno di legge in esame è diretto ad incentivare il flusso di nuovo risparmio verso gli investimenti, e d'altra parte non incide su un gettito fiscale già esistente. Gli inasprimenti

menti fiscali di cui ora si parla riguarderanno necessariamente imposte già esistenti, anche se dovessero includere il settore dei redditi da capitale: sembra quindi che non vi debbano essere ostacoli a proseguire e concludere l'esame del provvedimento, in modo da dare al mercato finanziario, nelle presenti difficoltà e sopravvenienze negative per l'economia del Paese, un segnale positivo, costituito dalla sua approvazione in un ramo del Parlamento.

Il presidente Segnana condivide le posizioni del relatore, aggiungendo che il disegno di legge n. 1623 non deve essere considerato nell'ottica degli eventuali maggiori prelievi fiscali che possano essere richiesti dal Governo in presenza dello sfondamento del tetto. Considerando poi la situazione del mercato azionario in questi giorni, avrebbe un significato negativo il fermare l'*iter* del disegno di legge, che ha lo scopo preciso di ampliare il mercato azionario stesso. Nell'esprimere in tal modo una manifestazione di buona volontà verso il mercato finanziario, la Commissione non intenderebbe trascurare l'acquisizione di notizie precise e sollecite sulle intenzioni del Governo, dal quale però si attende anzitutto di conoscere dati più precisi circa il maggiore *deficit* temuto.

Anche il provvedimento in materia di IVA e di imposte sugli spettacoli (disegno di legge n. 1793) avendo un carattere limitato e parziale, può procedere autonomamente, quali che siano le eventuali proposte del Governo sull'assetto generale delle aliquote IVA, anche perchè per la parte concernente gli spettacoli esso riveste carattere di urgenza. Il presidente conclude prospettando la possibilità di un intervento in Commissione del Ministro delle finanze già nella prossima settimana.

Il senatore Bonazzi precisa che la sua parte politica non intende ritardare l'*iter* del disegno di legge in esame, sebbene sia molto opportuno sentire le intenzioni del Governo, anche in relazione all'esame di entrambi i disegni di legge (n. 1623 e n. 1793). L'esame in sede referente può quindi proseguire, nell'intesa però che il Ministro delle finanze intervenga in Commissione nella prossima settimana, dando garanzie per un

procedere più organico del Governo, che non dovrebbe dare spazio ad iniziative contraddittorie.

Il sottosegretario Tambroni Armaroli non rileva ostacoli ad un sollecito intervento in Commissione del Ministro delle finanze. Avverte però che le preoccupazioni sul maggiore *deficit* di bilancio non si basano ancora su dati precisi, non disponendosi del rilevamento delle dichiarazioni fiscali scadenti nei prossimi giorni, dalle quali si potranno desumere, se realmente esistono, le temute minori entrate.

Per quanto concerne il disegno di legge in esame e il disegno di legge n. 1793, si tratta di normative che effettivamente si presentano come neutrali — precisa il rappresentante del Governo — rispetto alle dimensioni dei problemi di cassa che il Governo deve affrontare in questo periodo. Il disegno di legge n. 1793 non sarebbe tuttavia neutrale, rispetto al gettito fiscale, ove si considerasse l'ipotesi di diminuzione dell'aliquota massima dell'IVA, prospettata dai senatori comunisti.

Il presidente Segnana osserva che i dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi non saranno disponibili in concreto prima del 10 giugno; d'altra parte, poichè i versamenti residui riguardano solo la parte non versata alla fine dello scorso anno, da essi non si può attendere un mutamento di situazione di cassa tale da incidere in misura significativa sul problema del *deficit* aggiuntivo.

Si passa all'esame degli articoli.

Il senatore Berlanda illustra due emendamenti all'articolo 1 da lui presentati a seguito delle determinazioni del Governo, manifestate nella seduta del 20 maggio, riguardo alle ipotesi alternative formulate dal relatore stesso. Con il primo emendamento (sostitutivo del primo comma) si estende il trattamento fiscale ivi previsto a tutte le azioni, offerte al pubblico, emesse da società che richiedono la quotazione in borsa o l'ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto. Il relatore Berlanda chiarisce che tale estensione era stata prospettata (anche dal Presidente della CONSOB), come atto a dare un significato al dise-

gno di legge, che altrimenti non avrebbe avuto alcun effetto di incentivazione. La norma è formulata prevedendo la sospensione di imposta, come appare già nel testo del disegno di legge e secondo le preferenze manifestate dal Governo.

Il secondo emendamento presentato dal relatore Berlanda tende a sopprimere, per esigenza di coordinamento, il secondo comma dell'articolo 1.

Il presidente Segnana si dichiara favorevole alla proposta del relatore Berlanda osservando che, pur rinunciandosi all'ipotesi più ampia dell'esenzione da imposta, il disegno di legge in tale nuova versione acquista comunque un interesse incentivante per gli operatori.

Il senatore Bonazzi, premesso che il disegno di legge con tale modifica cambia sostanzialmente di contenuto, condivide l'opinione che ciò valga a dargli realmente una funzione. Fa presente tuttavia che i senatori comunisti mantengono le perplessità già espresse sull'efficacia della disposizione (tenendo conto dell'andamento attuale della borsa e delle condizioni strutturali del mercato finanziario) ed esprimono dubbi in merito all'equità del provvedimento, in quanto non è diretto a favorire i risparmiatori bensì le società, cosa che non appare opportuna.

Vengono infine accolti i due emendamenti, e quindi l'articolo 1 così modificato.

L'articolo 2 è accolto con un emendamento del relatore Berlanda diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 dal 31 dicembre 1984 al 31 dicembre 1986.

Viene quindi esaminato un articolo aggiuntivo proposto dal Governo recante disposizioni in materia di revisione dei bilanci (annunciato nella seduta del 12 maggio). Esso è diretto a consentire una deroga temporale, per il caso di prima ammissione alla quotazione in borsa, per gli obblighi di conferimento dell'incarico di controllo e certificazione alle società di revisione di cui agli articoli 1, 2 e 19 del decreto presidenziale 31 marzo 1975, n. 136. Il sottosegretario Venanzetti illustra brevemente la proposta, recando al tempo stesso alcuni perfezionamenti al testo già presentato dal Governo.

L'articolo aggiuntivo è accolto e si dà mandato al relatore Berlanda di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del disegno di legge n. 1623, così come modificato dalla Commissione.

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sul valore aggiunto e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sugli spettacoli » (1793), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il Presidente avverte che, poichè nel pomeriggio di ieri la prevista seduta dell'apposita Sottocommissione non ha avuto luogo, la Sottocommissione è convocata per questo pomeriggio alle ore 16.

« Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato » (1580)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il Presidente avverte che nella seduta di domani riprenderà l'esame del disegno di legge, disponendosi ormai dei pareri della 5ª e forse anche della 1ª Commissione.

« Disciplina fiscale concernente il trattamento di fine rapporto » (1884-Urgenza), d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri

(Rinvio dell'esame)

Il relatore Beorchia fa presente che prima di iniziare l'esame del disegno di legge è opportuno attendere gli sviluppi definitivi dell'iter del disegno di legge n. 1830-B concernente il nuovo regime dell'indennità di fine rapporto, per conoscere con certezza i termini del nuovo problema fiscale che occorre risolvere.

Il Presidente avverte che l'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
BUZZI

Interviene il ministro del turismo e dello spettacolo Signorello.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Schiano dopo aver fatto presente che l'VIII Commissione della Camera dei deputati ha approvato ieri in sede legislativa il provvedimento recante interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi (atto Senato n. 1719-1649), stralciando alcune norme già approvate dalla 7^a Commissione, auspica che il disegno di legge possa essere esaminato in sede deliberante e approvato, in tempi brevissimi, dalla Commissione.

Concordano con l'auspicio espresso dal senatore Schiano il Presidente e la Commissione unanime.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina per l'insegamento dello sci** » (523), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore Parrino sollecita la conclusione dell'esame del disegno di legge, rappresentando il pericolo di un proliferare di disposizioni regionali in materia, al di fuori di un quadro normativo di riferimento nazionale.

Il ministro Signorello, aderendo alla richiesta del senatore Parrino, propone di affrontare il seguito dell'esame del disegno di legge non appena la Commissione avrà esaurito l'esame delle norme relative alla riforma delle attività teatrali.

Conviene la Commissione, mentre il senatore Parrino dichiara di prendere atto della volontà di portare avanti l'esame del provvedimento.

« **Norme per una disciplina organica delle attività teatrali di prosa** » (854)

« **Ordinamento del teatro di prosa** » (866), d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri

« **Riforma delle attività teatrali** » (1265), d'iniziativa dei senatori Noci ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del testo unificato proposto dal relatore, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il senatore Mascagni illustra un emendamento sostitutivo degli articoli 10, 11 e 12 (relativi rispettivamente agli organismi di produzione teatrale a gestione pubblica, alle caratteristiche di essi e agli organismi riconosciuti tali in prima applicazione della legge, alle modalità di riconoscimento di nuovi organismi di produzione teatrale).

Sottolineata l'esigenza di fare oggetto di un approfondito dibattito i problemi relativi alla defizione delle competenze tra il Dicastero dello spettacolo e le Regioni (e successivamente alla ripartizione dei fondi per contributi) esprime preoccupazione per una eccessiva rigidità, presente a suo avviso nel testo del relatore, della previsione di riconoscimento attraverso decreto ministeriale degli organismi di produzione teatrale; dopo essersi soffermato quindi sul problema del decentramento delle iniziative di sostegno accenna alla recente esplosione di domanda teatrale cui ha corrisposto un notevole livello di intervento locale e regionale (al di là di possibili deviazioni, senz'altro criticabili). Manifesta infine perplessità circa l'ultimo comma dell'articolo 10 del testo del relatore, con il quale si prevede che le Regioni e gli enti promotori provvedano al ripiano dei disavanzi pregressi al 31 dicembre 1982 degli organismi di produzione

teatrale a gestione pubblica, e conclude dichiarando la piena disponibilità del Gruppo comunista ad un produttivo confronto sui punti da lui accennati.

Il relatore Boggio, si dichiara parzialmente d'accordo sulla sostanza dell'emendamento presentato dal senatore Mascagni, per la parte corrispondente all'articolo 10; osserva peraltro che anche se comprende le perplessità del senatore Mascagni circa l'intervento finanziario delle Regioni a ripiano dei disavanzi pregressi, non pare possibile esimersi in sede di riforma dal regolare tale materia.

Si sofferma brevemente sulla previsione di garantire il pareggio dei bilanci in un arco triennale, contenuta nell'emendamento sopra illustrato, osservando che essa è oggetto anche di una propria proposta di modifica a cui peraltro si aggiunge — lo prospetta dubitativamente — la possibilità di un disavanzo in misura non superiore al 5 per cento nel triennio.

Il relatore alla Commissione illustra quindi una formulazione alternativa da lui data all'articolo 11, di cui mette in luce le differenze con le norme proposte dai senatori comunisti in materia, sottolineando la esigenza di determinare i requisiti di base, da riconoscere con decreto ministeriale, degli organismi di produzione teatrale a gestione pubblica; in tale ottica ritiene necessario anche il mantenimento dell'articolo 12, cui propone di aggiungere una norma che preveda la decadenza dalla qualifica in caso di constatata carenza dei requisiti richiesti. Conclude il proprio intervento rimettendosi alle valutazioni del Ministro, in particolare in ordine alle norme relative al ripiano dei disavanzi pregressi e alla possibilità di consentire un *deficit* di bilancio, non superiore al 5 per cento nel triennio.

Segue un intervento del senatore Canetti cui il relatore Boggio fornisce ulteriori chiarimenti, quindi il senatore Parrino dichiara di concordare col relatore, esprimendo peraltro perplessità circa la norma relativa all'ammissibilità di un *deficit*, anche se di misura limitata.

Interviene poi il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Dopo aver sottolineato essere questo uno dei nodi politici della riforma, ricorda bre-

vemente le posizioni espresse nelle varie sedi dalle forze politiche su questi temi, di cui sottolinea la delicatezza e l'esigenza di una regolamentazione priva di ogni ambiguità.

Osserva successivamente che un eventuale assegnazione alle Regioni di una competenza esclusiva — o quasi — in materia di sostegno alle iniziative teatrali pubbliche e private confinerebbe lo Stato nel ruolo di mera fonte erogatrice di cospicui finanziamenti; in relazione a ciò esprime quindi forti perplessità sulla formulazione proposta dal senatore Mascagni, osservando fra l'altro che gli statuti degli organismi di produzione teatrale debbono essere approvati dal Ministero, mentre rileva che solo attraverso il riconoscimento di un effettivo ruolo di intervento del Governo, il Parlamento stesso è messo in grado di svolgere la propria attività di controllo.

Il ministro Signorello si riserva quindi un'attenta considerazione del problema del ripiano dei disavanzi pregressi degli organismi teatrali pubblici, anche al fine delle necessarie valutazioni di ordine finanziario, dichiarando peraltro di concordare con l'esigenza di risolvere il problema stesso in questa sede, mentre esprime forti perplessità in ordine all'opportunità di consentire un *deficit* di bilancio, anche se non superiore al 5 per cento, nel triennio.

Dopo avere infine rilevato l'esigenza di promuovere — accanto al riconoscimento delle realtà esistenti — anche un riordinamento territoriale degli organismi di produzione teatrale a gestione pubblica, che vada incontro alle esigenze delle Regioni meridionali, conclude riservandosi di proporre una serie di emendamenti ai singoli punti trattati negli articoli 10, 11 e 12.

Segue un intervento di ordine procedurale del Presidente, che prospetta infine l'opportunità che il relatore, tenendo conto del dibattito, elabori una nuova formulazione delle norme prese in considerazione nella seduta odierna; quindi, dopo interventi del relatore Boggio, del senatore Mascagni e del ministro Signorello, il seguito dell'esame dei disegni di legge è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
VINCELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e telecomunicazioni Leccisi e per i trasporti Tiriolo.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e della legge 11 luglio 1977, n. 411, riguardanti l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo** » (1826)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Masciadri il quale, dopo aver ricordato che solo da pochi anni è stata introdotta nel nostro Paese la tassa di sorvolo in rotta che, pure, avrebbe potuto garantirci già nel 1977 entrate per alcune decine di miliardi di lire a compensazione delle spese per le installazioni a terra e tutti gli annessi e connessi ad esse, ivi comprese le spese per il personale, fa presente che il congegno di riscossione di questa tassa è fissato negli articoli da 2 a 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, che prevedono, peraltro, un meccanismo decisamente farraginoso.

Dopo aver quindi sottolineato che il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, nel dettare norme relative all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo, elencava le entrate aziendali prevedendo, tra l'altro, la devoluzione all'Azienda stessa della tassa di sorvolo che viene incassata dal Ministero del tesoro e poi stornata sull'Azienda, peraltro con un ritardo di circa tre anni rispetto all'anno cui si riferisce, il relatore Masciadri fa presente che il disegno di legge si propone, appunto, di eliminare questa tra-

fila burocratica facendo riscuotere la tassa direttamente dall'Azienda.

Illustrati poi brevemente i contenuti del provvedimento, il relatore si dichiara convinto che l'articolo 3 dovrebbe essere modificato innanzitutto nel senso di parlare, al primo comma, non di costi sostenuti per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea, ma di costi previsti e, inoltre, in modo da elevare la percentuale di cui al terzo comma dal 50 all'80 per cento. Su quest'ultimo punto, in particolare, il relatore sottolinea che già oggi si effettua un prelievo dell'80 per cento dal momento che la legge n. 411 parlava di un 50 per cento come prelievo minimo e che poi due successivi decreti ministeriali, del 1978 e del 1980, hanno aumentato la percentuale stessa rispettivamente al 60 e infine all'80 per cento.

Il relatore segnala, poi, che anche l'articolo 4 andrebbe modificato in modo da specificare che con apposito decreto debbano essere prestabiliti i termini e le modalità non solo per l'accertamento ma anche per la riscossione della tassa di sorvolo.

Dopo un breve intervento del presidente Vincelli il quale rileva che il relatore ha sollevato, con le sue proposte di modifica dell'articolo 3, problemi estremamente delicati sui quali invita a riflettere in quanto non si può non nutrire il timore che, ad esempio, elevare la percentuale da 50 all'80 per cento significherebbe aggravare notevolmente i bilanci delle Compagnie aeree delle quali sono note le pesanti difficoltà di gestione, prende la parola il senatore Morandi il quale, dopo aver ringraziato il relatore Masciadri, dichiara di convenire con l'osservazione del presidente Vincelli che la questione concernente l'aumento percentuale meriti un'attenta riflessione per le ripercussioni negative che potrebbe avere sui vettori del trasporto aereo. È senz'altro vero che l'obiettivo di un aumento che arrivi fino alla copertura completa dei costi resta quello che ci si deve auspicare ma sarebbe, a suo avviso, opportuno che il rappresentante del Governo specificasse oggi il

motivo per cui in questo disegno di legge si è preferito optare per una percentuale del 50 per cento.

Dopo una replica del relatore Masciadri il quale, pur dichiarandosi sensibile alle argomentazioni sollevate dal Presidente, ribadisce quanto già detto e cioè che già oggi si pagano tasse nella percentuale dell'80 per cento per cui portare questa percentuale al 50 per cento significherebbe diminuire le entrate dello Stato, prende la parola il sottosegretario Tiriolo per dichiarare di non poter aderire alla proposta avanzata dal relatore. Il provvedimento in esame è infatti frutto del concerto tra il Ministero dei trasporti e quelli del tesoro e delle finanze e, già prima della sua stesura, vi sono state numerose riunioni — cui hanno partecipato anche rappresentanti della nostra Compagnia aerea di bandiera — nel corso delle quali si è convenuto sulla percentuale del 50 per cento. Lo stesso Sottosegretario, infine, propone peraltro un rinvio dell'esame del provvedimento in modo che gli sia consentito di sentire nuovamente il parere dei diversi Ministeri interessati.

Il relatore Masciadri concorda sulla proposta del rappresentante del Governo e si conviene, quindi, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

« Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo » (1813)
(Richiesta di assegnazione alla sede deliberante)

Su proposta del relatore Avellone e con l'assenso del rappresentante del Governo, la Commissione all'unanimità chiede per il disegno di legge il trasferimento alla sede deliberante.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto delegato concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (Direttiva CEE n. 75/440)
(Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 42)
(Rinvio dell'esame)

Il relatore Gusso propone che l'esame dello schema venga rinviato per aver modo di approfondire i contenuti di questo atto di

cui ha potuto prendere visione solamente nella serata di ieri.

Dopo che il presidente Vincelli ha segnalato al relatore Gusso che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 31 maggio, la Commissione conviene per un breve rinvio dell'esame che consenta di non superare i termini ricordati dal Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

« Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976 » (1856), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Fontanari il quale, dopo aver ricordato che nel contesto delle misure di emergenza in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 1976 erano state accordate particolari agevolazioni agli utenti telefonici del Friuli-Venezia Giulia, raccomanda al favore della Commissione il provvedimento in discussione che prevede il rimborso alla società SIP dell'importo relativo al traffico telefonico non addebitato agli utenti e la copertura del relativo onere finanziario.

Dopo una breve dichiarazione del senatore Morandi, il quale preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo sul provvedimento — che rappresenta un atto dovuto — e dopo che il sottosegretario Lecisci ha, a sua volta, raccomandato alla Commissione il disegno di legge, il presidente Vincelli propone che la votazione degli articoli venga rinviata ad altra seduta in quanto non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Convenendo la Commissione, il seguito della discussione è rinviato.

« Modifica degli articoli 179 e seguenti del Codice della navigazione concernenti le formalità di arrivo e partenza delle navi » (1756)
(Rinvio della discussione)

La discussione del disegno di legge viene rinviata su richiesta del relatore Segreto al fine di consentire a quest'ultimo un ulteriore approfondimento della materia.

La seduta termina alle ore 11.

AGRICOLTURA (9ª)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Seduta antimeridiana*Presidenza del Presidente*
FINESSI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fabbri.**La seduta inizia alle ore 10,15.***SULL'ORDINE DEI LAVORI**

Sulla proposta del presidente Finessi di cominciare con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno concernente i parchi nazionali (in adesione alla richiesta del relatore Melandri, impegnato nel pomeriggio in lavori di altra Commissione), si svolge un dibattito nel corso del quale intervengono i senatori Talassi Giorgi, contraria ad una inversione dell'ordine del giorno e favorevole all'inizio dei lavori con l'esame dei disegni di legge sull'AIMA; Brugger, che richiama l'attenzione sulla riunione che in data odierna terranno i presidenti delle regioni in materia di parchi nazionali; Dal Falco che, nel rimettersi alle decisioni della Commissione, sottolinea l'esigenza indilazionabile di concludere l'esame del disegno di legge sull'AIMA; Zavattini, sulla probabilità che nel pomeriggio si svolga la riunione dei senatori del Gruppo comunista; Di Nicola, ad avviso del quale occorre valutare l'eventualità prospettata dal senatore Zavattini.

Quindi, dopo che il presidente Finessi ha convenuto sulle attese per una conclusione dei lavori sulla riforma dell'AIMA, richiamata dal senatore Dal Falco, interviene il senatore Mazzoli per sottolineare, fra l'altro, che vi sono ormai punti fondamentali accolti dalla Commissione per il riordinamento

dei parchi nazionali che egli non ritiene possano essere sconvolti da ulteriori norme accolte dalla Commissione; sottolinea quindi l'opportunità di mantenere la seduta pomeridiana prevista. Seguono poi interventi dei senatori Lazzari, che si chiede quali motivi possono giustificare un'inversione dei punti all'ordine del giorno; Talassi Giorgi Renata, che ribadisce l'opportunità di cominciare con l'esame dei disegni di legge sull'AIMA anche perchè per quanto attiene ai parchi nazionali sarebbe opportuno riflettere ulteriormente, trattandosi di una legge di grande rilievo, e del relatore Melandri, che propone di cominciare con l'esame dei disegni di legge sui parchi nazionali e proseguire fino all'articolo concernente l'istituzione dei nuovi parchi nazionali. Concorda su quest'ultima proposta il presidente Finessi, il quale si dice altresì non contrario, in via di massima, ad approfondimenti e riflessioni, ricorda che le posizioni delle regioni in materia sono state già ampiamente acquisite nel corso dei vari incontri e attraverso l'ampia documentazione pervenuta, mentre il senatore Della Briotta pone in rilievo l'opportunità di proseguire nell'esame della normativa sui parchi nazionali accantonando eventuali punti di contrasto.

Il sottosegretario Fabbri, evidenziata la necessità di mantenere un clima di costruttivo confronto, nel rispetto degli impegni e delle posizioni politiche di ciascuno, avverte di trovarsi a disagio di fronte a problemi di natura procedurale e rileva come il ritardo nell'esame dei disegni di legge sui parchi nazionali rischi di configurare uno stato di colpa che ricade su tutti, dopo il lungo *iter* seguito sinora; assicura la disponibilità del sottosegretario al tesoro Tarabini a venire a dare assicurazioni sui problemi finanziari ed auspica che si proceda senza pregiudiziali.

Segue un ulteriore breve intervento del presidente Finessi e del relatore Melandri e quindi si conviene di passare all'esame dei disegni di legge sui parchi nazionali.

IN SEDE REFERENTE

« **Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali** » (179), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

« **Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali** » (209), d'iniziativa del senatore Mazzoli

« **Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali** » (711)

« **Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso** » (1036), d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

« **Norme sui parchi e le riserve naturali** » (1049), d'iniziativa dei senatori Modica ed altri

Voto n. 68 della Regione Emilia-Romagna
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 maggio.

Il relatore Melandri illustra l'articolo 27 concernente il preventivo nulla-osta dell'organismo di gestione del Parco per il rilascio di concessioni o autorizzazione per impianti ed opere nelle zone del territorio (il nulla-osta non è necessario per le zone classificate di tipo *d*); con tale articolo, sottolinea il relatore, si giunge ad eliminare la conflittualità in atto esistente.

La senatrice Talassi illustra un emendamento dei senatori del Gruppo comunista inteso a sostituire il nulla-osta suddetto con un parere da parte dell'Ente parchi; è questo il modo, aggiunge la senatrice Talassi, di evitare una conflittualità nascente da onerosi vincoli.

Il senatore Miraglia concorda sulle considerazioni svolte dalla senatrice Talassi e ribadisce la necessità di evitare il sovrapporre di strutture centralistiche sulla gestione delle risorse.

Il senatore Della Briotta dal canto suo, pur ammettendo che vi possa essere qualche motivo di perplessità, riconosce l'esigenza di proseguire accettando il testo proposto dal relatore e tenendo conto che in materia naturalistica vi è un ampio ventaglio di forze politiche che richiede una legislazione protezionistica.

Per quanto attiene agli aspetti di governo democratico, aggiunge dal canto suo il sena-

tore Mazzoli, non si può ritenere che l'Ente parco non sia democraticamente rappresentativo delle popolazioni.

Ad avviso del sottosegretario Fabbri il testo proposto dal relatore risponde allo spirito della legge e non può essere considerato come un *vulnus* all'autonomia degli enti locali, data la rappresentatività dell'Ente parco. È sufficiente andare in giro, aggiunge il sottosegretario Fabbri, e vedere le varie costruzioni sorte nei parchi, per rendersi conto delle difficoltà che gli enti locali incontrano nel resistere alle pressioni di chi non ha rispetto dei beni naturali. Condivide le considerazioni del senatore Della Briotta ed auspica l'accoglimento dell'articolo.

Segue un intervento del relatore Melandri (il nulla-osta da lui proposto così come consegnato nell'articolo non soddisfa neanche le organizzazioni naturalistiche ma rappresenta, a suo avviso, un meccanismo equilibrato e soddisfacente) e quindi la Commissione, dopo aver respinto l'emendamento del Gruppo comunista e dopo un intervento della senatrice Talassi (ribadisce la contrarietà del Gruppo comunista e rinnova la sua profonda fiducia sulle capacità degli enti locali di farsi carico della difesa della natura), approva l'articolo 27 nel nuovo testo proposto dal relatore.

Si passa all'illustrazione del relatore Melandri dei commi secondo e terzo dell'articolo 28, rimasti da esaminare (il secondo comma riguarda l'adozione e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento dei parchi; il terzo concerne la sua temporanea applicazione trascorsi sei mesi dalla sua presentazione senza che sia intervenuta l'approvazione delle regioni).

La seduta viene sospesa alle ore 11,30, ed è ripresa alle ore 11,35.

Il senatore Miraglia illustra emendamenti intesi a sopprimere il suddetto terzo comma e, in via subordinata, a togliere il riferimento alla qualifica « nazionale » del parco e a portare a 12 mesi il periodo trascorso il quale si passa alla temporanea applicazione del piano del parco

Il sottosegretario Fabbri avanza delle riserve sull'articolato proposto dal relatore che invita a riflettere sull'opportunità di affidare alle regioni ampi poteri; il Governo scioglierà la propria riserva in sede di esame in Assemblea. È inoltre contrario agli emendamenti del Gruppo comunista.

Il relatore Melandri richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere il caso più probabile di mancata approvazione del parco che finirebbe col rendere più pesante gli oneri gravanti sul territorio. Si dice poi d'accordo sui due emendamenti relativi alla qualifica nazionale del parco (avverte però che in questo caso la norma verrebbe estesa a tutti i tipi di parchi) e sull'allungamento del periodo previsto per il passaggio alla temporanea applicazione.

Dopo che la senatrice Talassi ha ritirato l'emendamento concernente la soppressione della qualifica nazionale del parco, la Commissione approva il secondo comma nel testo originariamente proposto dal relatore e il terzo comma nel nuovo testo formulato dal relatore con l'emendamento del Gruppo comunista concernente l'allungamento da sei a dodici mesi del periodo oltre il quale si passa alla temporanea applicazione del parco.

Si passa all'esame del nuovo testo dell'articolo 41 — con il quale è unificato il testo dell'articolo 78 — concernente le riserve naturali dello Stato. L'articolo spiega il relatore Melandri, prevede l'istituzione di un servizio centrale delle riserve, in seno al Ministero per l'agricoltura e le foreste, con un bilancio e una gestione amministrativa e contabile propria ed autonoma; prevede varie voci di entrata del bilancio; ne affida la direzione al direttore generale dell'ambiente del patrimonio naturale e prevede che il servizio si avvalga di apposita commissione consultiva presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario di Stato dello stesso Dicastero.

Intervengono brevemente i senatori Della Briotta, che chiede ragguagli sulla composizione e l'entità delle riserve, il relatore Melandri (che fornisce i ragguagli richiesti) e il presidente Finessi per talune perplessità in ordine al congegno di gestione e di con-

trollo amministrativo degli atti del suddetto servizio.

La senatrice Talassi, nell'illustrare un emendamento soppressivo dell'intero articolo proposto dal relatore, ricorda le preoccupazioni circa il tentativo di ripristinare l'Azienda demaniale delle foreste già soppressa, dando al Ministero dell'agricoltura poteri non più spettantigli.

Seguono brevi interventi del relatore Melandri (si tratta di assicurare la gestione delle riserve) e dei senatori Di Marino e Talassi (ribadiscono le loro perplessità).

Il sottosegretario Fabbri, quindi, nel concordare sul testo proposto dal relatore, osserva che esistono aree naturalistiche che non possono essere ignorate e di cui bisogna assicurare la gestione, per la quale non sono state presentate fino a questo momento proposte alternative. Invita quindi il relatore a riformulare il comma concernente la commissione consultiva (non si può proporre che il Ministro faccia da consultore ad un ufficio o servizio da lui dipendente). Conclude rilevando che, una volta stabilito l'organo gestionale si dovrà risolvere il problema della distinzione delle riserve.

Il relatore riformula quindi il quarto comma (si prevede che le decisioni relative alla gestione vengano adottate previo parere di apposita commissione consultiva composta di 7 membri designati dal Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente).

Prendono successivamente la parola i senatori Brugger (si chiede se non sia superfluo l'articolo in esame, potendosi risolvere il problema amministrativo), Sassone (l'articolo in questione non rispetta la normativa del decreto presidenziale n. 616 del 1977), Di Marino (tra le scelte possibili c'è anche quella di un ente autonomo a sè stante) e del relatore Melandri (sulla necessità di prevedere la gestione delle riserve).

Dopo che il presidente Finessi ha concordato sulla esigenza di prevedere una regolamentazione gestionale e di trovare un meccanismo per il trasferimento alle regioni di una parte delle riserve, e dopo un ulteriore intervento del senatore Miraglia, che ribadisce la inosservanza del citato decreto n. 616 emergente dal proposto articolo in

esame, si passa al voto sul mantenimento dell'articolo nel nuovo testo formulato dal relatore Melandri, e per il quale è stato presentato il suddetto emendamento soppressivo da parte del Gruppo comunista: l'articolo risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente
FINESSI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fabbri.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

« **Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)** » (476), d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri

« **Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)** » (1646), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Esposto ed altri, Salvatore ed altri, Balzardi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 maggio.

Si passa all'esame degli articoli.

È approvato, nel testo proposto dall'altro ramo del Parlamento, l'articolo 1 concernente l'indirizzo e il coordinamento degli interventi nel mercato agricolo-alimentare.

Il relatore Dal Falco ricorda quindi che è stato presentato dai senatori Sassone e Miraglia un emendamento per l'introduzione dell'articolo 1-bis, concernente interventi concordati tra l'Ente nazionale risi e le regioni interessate per la regolazione del mercato risicolo, sulla base di una programmazione annuale e di un accordo interprofessionale tra le categorie interessate per la vendita del risone, entro il mese di agosto di

ogni anno. Il relatore aggiunge che non si era avuta unanimità in Sottocommissione circa la parte concernente la programmazione dell'accordo interprofessionale.

Ricorda altresì che sull'articolo 2 (compiti e ordinamento dell'AIMA) i senatori Sassone, Miraglia e Talassi hanno presentato un emendamento secondo cui, per la attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, l'AIMA procede sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Dagli stessi senatori del Gruppo comunista è stato altresì presentato un emendamento che introduce la possibilità dell'AIMA di effettuare interventi rivolti ad assicurare il regolare approvvigionamento a prezzi regolati dei mezzi tecnici e produttivi necessari all'agricoltura. Si tratta aggiunte, il relatore Dal Falco, di emendamenti che introducono elementi di appesantimento non condivisibili ai quali egli si dice contrario (accenna fra l'altro al secondo emendamento, relativo a tipiche funzioni svolte da un organismo quale la Federconsorzi, per il quale è in corso un dibattito a parte).

Ad avviso del senatore Zavattini l'emendamento suddetto non intralcia l'attività della Federconsorzi, ma definisce funzioni di un'azienda dello Stato.

Al quinto comma dell'articolo 2, rileva il relatore Dal Falco, è stato presentato dal senatore Di Nicola un emendamento inteso a garantire il rispetto della struttura della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, il cui intento garantistico sembra comunque assicurato dalle modifiche proposte dallo stesso senatore Di Nicola all'articolo 13 e da un emendamento che il relatore stesso propone per inserire al citato comma quinto dell'articolo 2 il riferimento alle esigenze di autonomia dei servizi espletati dalla sezione in oggetto.

Il senatore Di Nicola concorda pienamente sulle considerazioni del relatore Dal Falco e ritira l'emendamento al quinto comma, dicendosi favorevole alla modifica proposta dal relatore stesso.

Sempre all'articolo 2 il relatore Dal Falco si dichiara pienamente favorevole all'emendamento proposto dal presidente Finessi e dai senatori Mineo, Martoni, Di Nicola, Tassari e Della Briotta (forniture di prodotti agro-alimentari da parte dell'AIMA e funzioni consultive dell'AIMA stessa e dell'Istituto nazionale per la nutrizione nella lotta contro la fame nel mondo), nonché all'emendamento prospettato dal Governo per l'attività promozionale sui mercati comunitari ed extracomunitari.

Il sottosegretario Fabbri concorda con il relatore sul giudizio favorevole in ordine all'emendamento del presidente Finessi ed altri che completa efficacemente il quadro operativo degli interventi per la lotta contro la distruzione di prodotti alimentari da destinare alla alimentazione delle popolazioni condannate alla fame.

Il sottosegretario Fabbri, tenuto conto della esigenza dei senatori comunisti di par-

tecipare alla riunione del rispettivo Gruppo che avrà inizio nel corso del pomeriggio e avendo altresì necessità di approfondire gli emendamenti presentati dallo stesso Gruppo comunista, chiede che i lavori riprendano nella seduta di domani mattina.

Segue un breve intervento del relatore Dal Falco per l'auspicio che domani si giunga a conclusione dei lavori e quindi il seguito è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Finessi avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, in seduta antimeridiana alle ore 11 e in seduta pomeridiana alle ore 16,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 17,20.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fontana.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

« **Legge-quadro sull'artigianato** » (203), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

« **Principi generali in materia di artigianato** » (775), d'iniziativa dei senatori Pollastrelli ed altri

« **Determinazione e articolazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato** » (840), d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri

« **Modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente nuove norme per la disciplina delle imprese artigiane e nuove norme quadro in materia di artigianato** » (1678), d'iniziativa dei senatori Colombo Ambrogio ed altri

« **Legge-quadro per l'artigianato** » (1697), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pavone ed altri, Laforgia ed altri, Brini ed altri, Corti ed altri, Labriola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame interrotto il 19 maggio 1982.

Il relatore Longo riferisce sui contatti in corso tra i Gruppi politici, nel corso dei quali si è andata delineando una intesa su molte delle questioni aperte; è possibile, egli afferma, che il provvedimento possa venire varato nel corso della prossima settimana.

Il relatore ricorda come si fosse convenuto di assumere come base il disegno di legge n. 1697, tenendo in particolare considerazione il parere della 1^a Commissione. Sulla base degli orientamenti finora emersi, l'articolo 1 di tale disegno di legge dovrebbe subire una lieve modifica, e l'aggiunta di un ulteriore comma; l'articolo 2 (particolarmente nel suo secondo comma) costituisce invece un problema ancora aperto. L'articolo 3 non dovrebbe essere modificato; all'articolo 4, dovrebbe essere modificata la lettera c). L'articolo 5 dovrebbe rimanere invariato, mentre all'articolo 6 dovrebbe essere modificato l'ultimo comma. All'articolo 7 dovrebbe essere formulato un emendamento aggiuntivo, per riconoscere un ruolo dei comuni nella fase istruttoria per l'iscrizione all'Albo; l'articolo 8 dovrebbe invece essere completamente riscritto, sulla base di una maggiore considerazione del ruolo delle regioni nel campo della formazione professionale, senza escludere che le regioni stesse chiamino le imprese artigiane a concorrere (sulla base di apposite convenzioni) a tale funzione.

L'articolo 9 dovrebbe essere riformulato, demandando alle leggi regionali la disciplina degli organi di cui ai punti 1) e 2); l'articolo 10 presenta invece una grave questione, che è tuttora aperta, e che riguarda il sistema elettorale per la formazione delle Commissioni.

All'articolo 11 è prevista una modifica formale; nell'articolo 12 dovrebbe essere inserito il punto 3) dell'attuale articolo 9, mentre un comma aggiuntivo dovrebbe concernere l'istituzione e i compiti di una Agenzia per l'artigianato.

Nell'articolo 13, infine, una diversa formulazione dovrebbe essere data al terzo comma.

Il presidente Gualtieri prende atto di quanto riferito dal relatore ed auspica che l'esame dei disegni di legge in titolo possa concludersi rapidamente.

Il senatore Vettori, nell'esprimere un giudizio positivo sugli incontri in corso, precisa che egli ritiene che non sia opportuno procedere alla votazione di singole disposizioni, prima che sia raggiunto un accordo sull'insieme del provvedimento. Il senatore Bertone, nel condividere tale giudizio positivo, osserva come su alcune questioni ancora aperte già si stia profilando una possibilità di intesa; egli sottolinea peraltro l'importanza che il Gruppo comunista attribuisce alla questione del sistema elettorale per la formazione delle Commissioni.

Il senatore Spano, che ritiene positivo il lavoro finora svolto, difende il principio proporzionale per la formazione delle Commissioni, senza escludere la possibilità di un approfondimento di alcuni aspetti del meccanismo elettorale.

Il presidente Gualtieri rileva come gli ulteriori elementi di informazione portati dai rappresentanti dei maggiori Gruppi politici confermino la possibilità di una rapida conclusione del dibattito, con l'approvazione di un testo che abbia buone possibilità di incontrare il consenso dell'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Ambrogio Colombo chiede che l'indagine conoscitiva sulla rete distributiva venga portata avanti a ritmo più intenso.

La seduta termina alle ore 19.

LAVORO (11^a)**Seduta antimeridiana**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
TOROS*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Costa.**La seduta inizia alle ore 10,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

In apertura di seduta, il presidente Toros ricorda le variazioni apportate al calendario dei lavori dell'Assemblea nella seduta di ieri, nel corso della quale è stato precisato inoltre che il disegno di legge sull'indennità di fine rapporto, una volta trasmesso dal Presidente della Camera, sarebbe stato immediatamente assegnato in sede referente all'11^a Commissione permanente, previo parere della 5^a Commissione. In quella sede — prosegue il presidente Toros — si è anche stabilito che le predette Commissioni avrebbero esaminato il provvedimento nella giornata di oggi, in modo da consentire alla Commissione di merito di riferire all'Assemblea nel termine di ventiquattrore ad essa assegnato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 44 del Regolamento, e precisamente alle ore 10 della seduta di giovedì 27 maggio.

Sulle dichiarazioni del Presidente interviene il senatore Mitrotti il quale afferma di ritenere irregolari la convocazione della Commissione, nonché l'integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del Regolamento che assegna agli Uffici di Presidenza delle Commissioni il compito di predisporre programmi meramente « indicativi » dei lavori delle Commissioni stesse, talchè — a suo avviso — anche even-

tuali modifiche devono intendersi in tal senso.

A questo punto il senatore Grazioli, preso atto dei rilievi formulati dal senatore Mitrotti, propone comunque ai sensi del comma terzo dell'articolo 56 del Regolamento, l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Ha quindi la parola il senatore Pistolese che, premesso che ai sensi del quarto comma dell'articolo 29 del Regolamento, nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, l'ordine del giorno deve essere inviato a tutti i componenti la Commissione almeno ventiquattro ore prima della seduta successiva, chiede ai fini di un corretto svolgimento dei lavori, che la seduta odierna sia rinviata alle ore 19 di oggi, tenuto conto che il provvedimento all'esame è stato licenziato alla medesima ora della giornata di ieri dalla Camera dei deputati; rileva inoltre l'opportunità di un tale rinvio ai fini di un più approfondito dibattito sul provvedimento cui la Camera ha apportato sostanziali modifiche, nonchè per la stessa impossibilità tecnica di predisporre altri emendamenti.

Dopo un breve intervento del presidente Toros, che ribadisce la regolarità della odierna convocazione della Commissione, risulta approvata la proposta di inversione dell'ordine del giorno del senatore Grazioli.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica** » (1830-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Ha la parola il relatore Romei che, in merito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, rileva innanzitutto la diversa sistemazione delle norme cui ha provveduto l'altro ramo del Parlamento. Il te-

sto attuale consta infatti — avverte l'oratore — di soli cinque articoli, anziché i diciassette del precedente testo licenziato dal Senato e contiene alcune modifiche sostanziali sulle quali potrà esclusivamente riaprirsi il dibattito, a norma di Regolamento. In particolare le modifiche concernono il secondo comma dell'articolo 1, che modifica la formulazione dell'ex articolo 2 del testo approvato dal Senato, diversamente specificando la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Relativamente a tale modifica il relatore Romei esprime talune perplessità, tenuto conto che la formulazione utilizzata dal Senato riproduceva fedelmente quella del codice civile avallata da una lunga esperienza giurisprudenziale. Sempre in merito all'articolo 1, il terzo comma propone invece, una migliore elencazione delle modalità di computo delle indennità di cui all'articolo 2110 del codice civile, uniformandosi a quanto già proposto con un emendamento già presentato nel corso dell'esame in Senato dal Gruppo della democrazia cristiana. Al nono comma dell'articolo 1 viene effettuato un rinvio più esplicito alla contrattazione collettiva della disciplina vigente in materia di anticipazione.

In merito all'articolo 2 il primo comma — prosegue l'oratore — sopprime il termine « inadempienza » previsto invece nel testo approvato dal Senato, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia che si sostituirà al datore di lavoro nella corresponsione del trattamento di fine rapporto solo in caso di « insolvenza » di quest'ultimo. Una tale formulazione appare a suo igudizio più rigorosa anche sotto il profilo della certezza del diritto, considerate altresì le modifiche contenute nei successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. Sempre relativamente all'articolo 2 il comma ottavo — continua il relatore Romei — apporta una modifica di carattere sostanziale ai fini del computo del contributo a carico del Fondo che viene calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini pensionistici, anziché sull'ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto (risultando pertanto leggermente inferiore l'onere a carico del datore di lavoro), nonchè una di tipo procedurale concer-

nente la necessità di acquisire il parere del Consiglio di amministrazione dell'INPS relativamente alle modifiche delle aliquote contributive di finanziamento del suddetto Fondo.

Il nono comma dell'articolo 2 sostituisce invece (con una formulazione più esaustiva) quanto previsto dall'articolo 6 del testo licenziato dal Senato in materia di obblighi posti a tutela dei diritti del lavoratore. Infine, sempre relativamente all'articolo 2 si introduce — prosegue il relatore — all'ultimo comma una seconda deroga circa la gestione del Fondo di garanzia, ricomprendendovi anche i dirigenti di aziende industriali.

All'articolo 3 risulta invece soppresso quanto già previsto al quarto comma dell'articolo 11 del testo approvato dal Senato che limitava al cinquanta per cento la rivalutazione delle retribuzioni superiori a tre volte e mezzo l'importo della pensione inferiore ai livelli minimi. Un'ulteriore modifica — sempre relativa all'articolo 3 — concerne l'indicizzazione del limite massimo della retribuzione annua pensionabile. Trattasi, ad avviso del relatore, di un parziale atto di giustizia, considerato che la contribuzione a carico del lavoratore resta collegata alla retribuzione complessiva. Ancora all'articolo 4, il comma nove, anziché abrogare — come previsto dal primo comma dell'articolo 16 del testo licenziato dal Senato — l'articolo 2121 del codice civile, lo sostituisce con quanto disposto dall'articolo 1 del provvedimento. Infine, per quanto riguarda l'articolo 5, il primo comma fornisce una migliore formulazione per il calcolo della remunerazione delle somme dovute al lavoratore, mentre il terzo comma prevede il riconoscimento, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, dell'indennità di contingenza maturata tra il 1° febbraio 1977 e il 31 maggio 1982 per coloro che cessino il rapporto di lavoro tra il 1° giugno 1982 e il 31 maggio 1985. Relativamente a tale ultima modifica, il relatore Romei esprime rammarico per la contrarietà manifestata dal Governo a una modifica in tal senso già avanzata in corso di prima lettura del provvedimento.

Concludendo il relatore, nel chiedere mandato alla Commissione di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, ri-

badisce quanto già da lui dichiarato in precedenti occasioni circa l'assoluta improcrastinabilità di procedere in tempi rapidi alla riforma della struttura del salario: un tale adempimento — afferma concludendo il relatore Romei — si rende assolutamente necessario alla luce del provvedimento in discussione, tenuto altresì conto che i problemi già evidenziati nel 1977 dalla Commissione di inchiesta parlamentare sulla « giungla retributiva » restano tuttora insoluti, quali, solo per citarne alcuni, le inaccettabili disuguaglianze per attività lavorative identiche per qualità e quantità, i mortificanti appiattimenti, i disincentivi alla mobilità e produttività.

Vengono quindi sollevate alcune questioni incidentali.

Il senatore Marchio contesta innanzitutto la irregolarità della procedura con cui si è pervenuti alla iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea (per le sedute di domani) del disegno di legge, con una decisione a suo dire censurabile sul piano del leale svolgimento dell'attività parlamentare, adottata, dalla Presidenza del Senato e dalla Segreteria Generale, in danno dei gruppi di opposizione.

Successivamente l'oratore, richiamandosi alle argomentazioni già esposte dal senatore Pistolese, sottolinea l'irregolarità, ai sensi del quarto comma dell'articolo 29 del Regolamento, della convocazione odierna tenuto conto che la discussione dovrebbe svolgersi su una semplice bozza non corretta del provvedimento (essendo stato distribuito soltanto questa mattina il disegno di legge nel testo definitivo) licenziato ieri sera dalla Camera dei deputati. Richiamandosi all'articolo 49 del Regolamento, l'oratore, considerato che il provvedimento disciplina questioni rientranti sicuramente nell'ambito dell'economia e del lavoro, propone in modo formale che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il cui contributo potrà — a suo avviso — recare i necessari approfondimenti tecnici al tema in discussione.

Il senatore Spadaccia, nel dichiararsi d'accordo sulla richiesta di parere al CNEL, ne sottolinea l'importanza considerato che sono emerse difficoltà interpretative di non pochi

aspetti tecnico-giuridici del provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento che ne rendono assolutamente necessario un ulteriore approfondimento: quali, tra l'altro, le operazioni di calcolo delle indennità di fine rapporto (che il provvedimento in discussione aggrava ulteriormente con conseguenti carichi finanziari, che — a suo avviso — risulteranno pressochè insostenibili per le piccole imprese commerciali e artigianali). Ulteriori approfondimenti si renderanno altresì necessari dato l'accorpamento del testo in soli cinque articoli operato dall'altro ramo del Parlamento. Associandosi infine ai rilievi formulati dal senatore Marchio circa irregolarità — egli dice — della convocazione odierna della Commissione, sottolinea la doverosità, ai fini di un corretto rispetto della democrazia, di un leale svolgimento dei lavori della Commissione.

Il senatore Pistolese dichiara a nome del gruppo MSI-DN il proprio avviso favorevole alla richiesta di parere del CNEL, in considerazione della stessa complessità del disegno di legge che solleva non poche perplessità per molteplici aspetti, sottolineando inoltre come il provvedimento in discussione non innovi assolutamente i principi ispiratori della legge n. 91 del 31 marzo 1977 per la cui abrogazione è stato promosso il *referendum*.

Si passa alla votazione della proposta del senatore Marchio: risulta respinta.

Il senatore Pistolese propone quindi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, una questione pregiudiziale di costituzionalità, rilevando come il provvedimento all'esame violi innanzi tutto l'articolo 36 della Costituzione che assicura al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Considerato che in base ad una giurisprudenza consolidata, prosegue l'oratore, il trattamento di fine rapporto deve considerarsi quale retribuzione differita, si impone anche per quest'ultimo l'esigenza di soddisfare a quanto previsto dal succitato articolo.

Ritenuto poi che il provvedimento in discussione modifica l'indennità di fine rapporto attribuendogli la caratteristica di pre-

stato forzoso del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, risulterebbe altresì violato, prosegue l'oratore, l'articolo 47 della Costituzione che incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, ma non può certo imporlo coattivamente.

Altresì violato risulterebbe l'articolo 3 della Costituzione che afferma il principio di eguaglianza, in quanto dalla nuova disciplina dell'indennità di fine rapporto rimane escluso il settore del pubblico impiego, con conseguente disparità di trattamento tra rapporti di lavoro pubblici e privati. Rileva infine che eventuali emendamenti potranno essere a suo avviso presentati su tutti gli articoli, dal momento che l'accorpamento operato dall'altro ramo del Parlamento ha completamente stravolto lo spirito del provvedimento.

Segue quindi il dibattito sulla questione sollevata dal senatore Pistolese.

Interviene il senatore Mitrotti che a nome del gruppo MSI-DN, richiamandosi tra l'altro alle osservazioni già formulate dal senatore Pistolese, sottolinea l'incostituzionalità del provvedimento, per la palese violazione dell'articolo 3, comma secondo, della Costituzione che garantisce l'eguaglianza sostanziale dei cittadini. Richiamandosi inoltre al contenuto della sentenza n. 68 del 1978 della Corte costituzionale, sottolinea l'incongruenza del tentativo in atto di rivedere il trattamento di indennità di fine rapporto per il solo settore privato, il che comporterà a suo avviso un mero appesantimento di oneri per il mondo del lavoro senza alcun giovamento delle categorie interessate. Rileva infine la violazione dell'articolo 36 della Costituzione, richiamandosi ad argomentazioni già addotte dal senatore Pistolese.

Prende quindi la parola il senatore Spadaccia: si dichiara favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità proposta dal senatore Pistolese e, sottolineando che il disegno di legge (nel testo approvato dalla Camera dei deputati) non introduce innovazioni sufficienti a rendere possibile una pronuncia della Corte di cassazione di annullamento del *referendum*, si sofferma su alcuni aspetti del provvedimento che gli appaiono in contrasto

con norme costituzionali. In particolare, il senatore Spadaccia rileva che il disegno di legge tende a trasformare, in sostanza, la natura dell'istituto dell'indennità di fine rapporto rendendolo assimilabile ad una sorta di prestito forzoso; ma il potere d'acquisto del prestito (imposto ai lavoratori a favore delle imprese) non è tutelato sufficientemente dagli effetti dell'inflazione e quindi il nuovo istituto appare in contrasto con la norma costituzionale di tutela del risparmio.

Infine, posta ai voti, la pregiudiziale di incostituzionalità viene respinta.

Prende quindi la parola, per un richiamo al Regolamento, il senatore Mitrotti il quale rileva che lo stesso nuovo titolo dell'articolo 1 trasmesso dalla Camera dei deputati (modifiche di disposizioni del codice civile) sottolinea il mutamento della portata giuridica del disegno di legge; di conseguenza occorre accertare l'esistenza di disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi, onde poter dare attuazione all'articolo 51 del Regolamento.

Il senatore Mitrotti quindi si sofferma sul problema della improponibilità degli emendamenti estranei all'oggetto della discussione (articolo 97 del Regolamento) e sull'obbligo della Commissione di merito di trasmettere alla 5ª Commissione per il parere gli emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata; egli richiama il contenuto della lettera, inerente a questi punti, inviata dal Presidente del Senato, il 26 febbraio 1980, a tutti i Presidenti delle Commissioni. Concludendo, il senatore Mitrotti sottolinea l'opportunità che i commissari abbiano tempo sufficiente per approntare gli emendamenti, tenendo conto dei criteri a suo tempo indicati dal Presidente del Senato.

Prende quindi la parola il senatore Rastrelli il quale si dichiara a favore del richiamo al Regolamento proposto dal senatore Mitrotti. Egli rileva che la volontà della maggioranza di evitare il *referendum* a qualsiasi prezzo (con l'appoggio, di fatto, di una delle forze di opposizione) induce a dare assoluta prevalenza al fine politico rispetto a quello dell'osservanza delle norme regolamentari e

del diritto in generale; il gruppo del MSI condivide pienamente le argomentazioni del senatore Mitrotti e sottolinea l'esigenza di rispettare le norme procedurali indicate dal presidente Fanfani. Infine il senatore Rastrelli, dopo aver avvertito che la sua parte politica sarà costretta ad una esasperazione della propria opposizione se vi fosse una chiusura pregiudiziale rispetto a richieste fondate, invita la presidenza della Commissione ad interpellare la presidenza del Senato, in particolare, sull'obbligo di sospendere i lavori per accertare l'esistenza di iniziative connesse al presente disegno di legge ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

Il presidente Toros, quindi, fa presente che non risultano assegnati alla Commissione disegni di legge connessi a quello in discussione.

Infine, posta ai voti, viene respinta la proposta di richiamo al Regolamento del senatore Mitrotti.

Dopo un breve intervento del senatore Rastrelli (che invita i commissari a riflettere sulle gravi conseguenze che potrebbero derivare dal portare alle estreme conseguenze logiche le innovazioni introdotte con le modifiche dell'articolo 2120 del Codice civile), il senatore Pistolese presenta, a nome dei senatori del Movimento sociale, venticinque ordini del giorno.

Successivamente, dichiarata aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, si conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana, già convocata.

La seduta termina alle ore 13.

Seduta pomeridiana

Presidente del Presidente
TOROS
indi del Vice Presidente
DA ROIT

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Costa.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica** » (1830-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame.

Il presidente Toros, in risposta ad una domanda del senatore Stanzani Ghedini, precisa che la Commissione non ha ancora richiesto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 del Regolamento, l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Il senatore Mitrotti quindi, ricorda che, nonostante le assicurazioni fornite dal Governo in sede di esame in prima lettura del disegno di legge, non sono stati forniti i dati e le informazioni richiesti. Il presidente Toros osserva che la richiesta a suo tempo formulata dal senatore Mitrotti non fu comunque fatta propria dalla Commissione.

Si apre il dibattito sul merito.

Prende la parola il senatore Pistolese il quale rileva che il punto nodale è costituito dal giudizio sulla sufficienza delle innovazioni normative introdotte con il disegno di legge a rendere possibile una pronuncia della Corte di cassazione che impedisca lo svolgimento del *referendum*. A questo proposito egli ritiene che il disegno di legge non costituisca un'innovazione sostanziale dei principi ispiratori della legge del 1977, di cui si chiede l'abrogazione con il *referendum*: infatti con il presente disegno di legge se, da una parte, si reintroduce parzialmente la contingenza nel calcolo dell'indennità di fine rapporto, dall'altra se ne riduce la base del calcolo (con il disposto del primo comma dell'articolo 1) e quindi si persegue un fine analogo a quello delle norme introdotte con la legge del 1977.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati il senatore Pistolese rileva che esse configurano un mutamento sostanziale dell'intero disegno di legge e quindi rendono ammissibili emendamenti su tutti i punti. In particolare l'articolo 1 (contenente modifiche di disposizioni del codice civile) fa nascere rilevanti problemi di coordinamento ed impone mo-

difiche conseguenziali di altri norme del codice stesso. Proseguendo l'oratore si sofferma sul secondo comma dell'articolo 1 (relativo al calcolo della retribuzione annua posta a base dell'indennità di fine rapporto) nel quale è stato soppresso, dalla Camera dei deputati, il riferimento alle specifiche voci della retribuzione; a suo avviso questa modifica potrà andare a danno dei lavoratori, ed egli quindi mette in rilievo la mancanza di una sostanziale opposizione da parte dei senatori comunisti che, pur dichiarandosi contrari al provvedimento, non intervengono con impegno sufficiente su singoli aspetti negativi per i lavoratori. Per quanto riguarda i senatori del Movimento sociale, egli sottolinea che l'attuale loro atteggiamento rispetto al *referendum* è coerente con l'iniziativa del Movimento sociale che ha presentato una proposta di legge d'iniziativa popolare per la soppressione degli articoli 1 ed 1-bis del decreto-legge n. 12 del 1977; tra l'altro, l'importanza del *referendum* — egli fa notare — sta nel fatto che i lavoratori possono, in sostanza, esprimersi contro i sindacati CGIL, CISL e UIL che nel 1977 siglarono l'accordo sulla cui base vennero introdotte le norme che il *referendum* intende abrogare.

L'oratore quindi passa a considerare i rimanenti articoli del disegno di legge: all'articolo 2 osserva che si tratta di una disciplina del Fondo di garanzia del tutto nuova rispetto a quella prevista dall'articolo 6 del disegno di legge approvato dal Senato (una formulazione peggiorativa in alcuni punti, come ad esempio per quanto riguarda l'eliminazione della previsione di intervento del Fondo nel caso di inadempienza del datore di lavoro); per quanto riguarda l'articolo 3 rileva che non si raggiunge l'80 per cento della retribuzione come base di calcolo per la pensione, ma si resta invece assai al di sotto di quella percentuale; per quanto riguarda l'articolo 5, nota che la formulazione del primo comma dell'articolo suscita perplessità e legittima un'interpretazione secondo la quale per i periodi di lavoro effettuati prima dell'entrata in vigore della futura legge vi dovrebbe essere la corresponsione di una doppia indennità d'anzianità.

Concludendo il senatore Pistolese dichiara che il Movimento sociale denuncerà di fronte all'opinione pubblica la compressione dei tempi del dibattito in Commissione che impedisce un pieno sviluppo della discussione su un disegno di legge di notevole importanza.

Prende quindi la parola il senatore Mitrotti il quale premette che il diverso accorpamento in articoli delle singole disposizioni normative attuato dalla Camera dei deputati conferisce una portata giuridica diversa a disposizioni pur identiche (isolatamente considerate) a quelle approvate dal Senato.

Da questo punto di vista l'aspetto più importante, nota il senatore Mitrotti, è costituito dalle modifiche di disposizioni del codice civile, attuate con l'articolo 1, che mutano la logica del provvedimento approvato dal Senato: innovazioni di questo genere richiedono un'attenta verifica tesa ad un coordinamento con le altre disposizioni del codice e devono comunque essere confrontate con altre eventuali iniziative legislative di modifica del codice civile. Per quanto riguarda gli aspetti più sostanziali egli rileva che con la sostituzione dell'articolo 2120 del codice civile si innova radicalmente un istituto come quello dell'indennità di liquidazione che ha subito, a partire dalla sua introduzione nel 1916, una profonda modifica, sia a seguito di interventi legislativi che dell'evoluzione giurisprudenziale. L'esito finale di questo processo, rileva l'oratore, fu l'emergere di un aspetto nuovo e positivo dell'istituto che si è venuto configurando come una forma di salario differito che, attraverso l'accantonamento delle quote trattenute ed utilizzate dalle imprese, configura una sorta di compartecipazione dei lavoratori al finanziamento delle attività produttive.

Viste in questa luce le innovazioni proposte con il disegno di legge costituiscono un netto peggioramento sotto il profilo sociale ed anche il fondo di garanzia istituito con l'articolo 2 — osserva il senatore Mitrotti — rappresenta una soluzione peggiore per i lavoratori rispetto alla disciplina di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge n. 5 del 1942.

L'oratore muove quindi rilievi critici alla normativa in tema di modifiche a disposizione del codice civile di cui all'articolo 1, soffermandosi sul terzo comma (relativo ai casi di sospensione della prestazione di lavoro) sul quarto (concernente le modalità di adeguamento dei trattamenti di fine rapporto, correlativamente all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo) e sull'undicesimo (in tema di condizioni di miglior favore previste da contratti collettivi o da patti individuali); sottolinea, in particolare l'esigenza di rivedere radicalmente i criteri adottati dall'ISTAT per calcolare l'aumento dei prezzi al consumo, stante l'inadeguatezza del « paniere » attualmente adottato.

Passa poi all'esame dell'articolo 2 (fondo di garanzia). Rilevata la carenza, nella disposizione in esame, di una valutazione degli oneri di gestione del fondo, dà conto del giudizio negativo formulato dal Gruppo del Movimento sociale sull'articolo in parola; analizza quindi il disposto di cui all'ottavo comma (relativo alle modalità di finanziamento del fondo) e dell'ultimo comma, che prevede la gestione del fondo di garanzia, limitatamente ai giornalisti e ai dirigenti di azienda, da parte rispettivamente dell'Istituto di previdenza « Giovanni Amendola » e da quello dei dirigenti di azienda: disposizione che, ad avviso dell'oratore, dà luogo a ingiustificate disparità di trattamento.

Illustrate successivamente le norme in materia pensionistica introdotte dall'articolo 3, il senatore Mitrotti si sofferma sull'articolo 4 (disposizioni finali): nel rilevare la eterogeneità delle disposizioni ivi presenti, mette in luce gli effetti negativi conseguenti all'accorpamento di disposizioni totalmente disomogenee.

Ricordato quindi il dibattito sviluppatosi, a suo tempo, intorno alla legittimità costituzionale del decreto-legge n. 12 del 1977, convertito dalla legge n. 91 del medesimo anno, richiama i rilievi già svolti in Aula, nella seduta del 25 maggio, in occasione di un richiamo al regolamento, sulla regolarità della procedura seguita per l'esame, in seconda lettura, del disegno di legge in titolo.

Dopo un richiamo del presidente Toros (che invita l'oratore ad attenersi all'argomento in discussione che, ai sensi di Regolamento, è circoscritto alle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento), il senatore Mitrotti, proseguendo la sua esposizione si sofferma sui profili di legittimità costituzionali dell'articolo 1; per quanto attiene all'articolo 2, l'esame delle norme ivi contenute rivela, ad avviso dell'oratore, palesi incongruità e, in non pochi casi, netti peggioramenti rispetto alla disciplina legislativa vigente in materia, tali da concretare altrettante lesioni a valori costituzionalmente rilevanti.

Espressi ulteriori rilievi in ordine all'articolo 2 che all'ultimo comma concreta a suo avviso una disparità di trattamento a vantaggio dei giornalisti e dei dirigenti di azienda, mentre al penultimo comma esenta incongruamente da quanto disposto i rapporti di lavoro domestico, l'oratore si sofferma quindi sull'articolo 3 concernente la materia pensionistica che, nella formulazione approvata dalla Camera, non sembra affatto informarsi a quell'ottica che sarebbe stata invece doverosa tenere presente di necessario collegamento del periodo di lavoro attivo con quello di quiescenza, attraverso l'agganciamento dell'indennità di fine rapporto all'80 per cento dell'ultima retribuzione conseguita dal lavoratore. Serie perplessità esprime inoltre circa l'opportunità di affidare a un decreto del Ministro del tesoro l'adeguamento delle aliquote contributive delle gestioni previdenziali previsto dall'ultimo comma del suddetto articolo.

In merito all'articolo 4, concernente disposizioni finali del provvedimento, il senatore Mitrotti rileva l'incongruità degli accorpamenti ivi operati fra materie fortemente eterogenee, nonché l'inidoneità della collocazione del riferimento nel succitato articolo 2120 del codice civile. Un ulteriore elemento sperequativo va individuato a suo avviso nell'esclusione dalla nuova disciplina ivi prevista dai rapporti di lavoro pubblici, mentre assolutamente inidonea appare — a suo avviso — dal punto di vista di una corretta tecnica legislativa, l'abrogazione operata dal suddetto articolo di tutte le al-

tre norme legislative disciplinanti forme di indennità di fine rapporto intese in senso lato, nonché la sostituzione di diritto di tutte le clausole dei contratti collettivi disciplinanti la materia del trattamento di fine rapporto. Quanto all'articolo 5, che prevede disposizioni transitorie, il senatore Mitrotti ricorda che la materia ivi disciplinata ha da tempo acceso un nutrito dibattito che la formulazione assolutamente carente della normativa, inidonea a suo avviso a mediare tecnicamente tra le varie ipotesi previste, contribuirà a incrementare ulteriormente.

Criticato inoltre il frazionamento degli aumenti dell'indennità di contingenza maturati dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 operata dal secondo comma del suddetto articolo 5 che comporterà — a suo avviso — un'ulteriore accentuazione degli effetti svalutativi, l'oratore esprime forti critiche ai contenuti del terzo comma dell'articolo 5 per gli ulteriori elementi sperequativi in esso introdotti.

Dopo un breve intervento del presidente Toros che ricorda come, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Senato, la discussione generale in sede referente debba essere necessariamente sommaria, il senatore Mitrotti svolge, sempre relativamente all'articolo 5, considerazioni di carattere generale sull'incidenza del meccanismo di scala mobile sul costo del lavoro, fornendo i dati relativi al periodo tra il 1977 e il 1981 e rilevando inoltre come la materia disciplinata all'articolo 2 del provvedimento (concernente l'istituzione del fondo di garanzia) necessita di ulteriori chiarimenti tecnici tenuto conto della mancanza di adeguate garanzie per i lavoratori circa la corretta gestione del fondo stesso.

Proseguendo su questo punto il senatore Mitrotti nota che il fondo previsto dal regio decreto-legge n. 5 del 1942 (che si vuole oggi sopprimere) offriva in realtà garanzie maggiori ai lavoratori ed inoltre presentava aspetti positivi riguardo ai criteri investimento in titoli di Stato delle quote accantonate; in definitiva piuttosto che pensare ad un nuovo fondo egli ritiene che sarebbe più opportuno dare piena operatività a

quello previsto dal citato regio decreto-legge del 1942.

Per quanto riguarda lo scopo sostanziale perseguito con il disegno di legge, il senatore Mitrotti rileva come sia ormai evidente la volontà del Governo di evitare il *referendum*; ma da questo punto di vista, se si prendono in considerazione gli elementi evidenziati dalla Corte costituzionale in sede di pronuncia sull'ammissibilità del *referendum*, appare chiaro che il disegno di legge non è in grado di ottemperare a questa finalità.

La situazione venutasi a creare, prosegue l'oratore, mentre conferma la validità della posizione del Movimento sociale, crea imbarazzo sul fronte politico e su quello sindacale: infatti, proprio quelle forze politiche che approvarono nel 1977 la normativa che il *referendum* intende abrogare, sono oggi restie ad accettare la pura e semplice abrogazione di quelle norme; analoga è la situazione per la federazione CGIL-CISL-UIL che si pronunciò favorevolmente sulla proposta, formulata dalla Confindustria, di non ricomprendere gli scatti della indennità di contingenza nel calcolo delle liquidazioni. L'aspetto più rilevante di tutta questa vicenda, conclude l'oratore, è proprio la situazione di imbarazzo in cui si trovano questi sindacati come è dimostrato dalle sollecitazioni ad approvare il disegno di legge, con alcune modifiche, fatte da essi in sede di prima lettura del disegno di legge.

Segue un dibattito procedurale. Il senatore Mineo prospetta l'esigenza di programmare il seguito dei lavori in modo che tutti i Gruppi politici possano esprimere la loro posizione.

Successivamente, il senatore Rastrelli invita ad una breve sospensione dei lavori in modo da consentire contatti tra i rappresentanti dei Gruppi e decidere sull'ulteriore andamento dei lavori.

Anche il relatore Romei considera opportuno programmare una sospensione della seduta con una ripresa nelle prime ore del mattino.

Il senatore Stanzani Ghedini ritiene che il termine stabilito dall'Assemblea per l'esame in Commissione sia troppo ristretto; è quin-

di inevitabile che la Commissione, in Assemblea, faccia notare di non aver potuto concludere i suoi lavori nei termini assegnatili; infine egli ribadisce che, l'autorizzazione a riferire oralmente deve eventualmente essere in ogni caso — a termini di regolamento — richiesta dalla Commissione.

Prende quindi la parola il senatore Finessi per rilevare che la Commissione, svolto l'esame sommario in sede referente del disegno di legge, dovrà concludere entro il termine fissato dalla conferenza dei Capi-gruppo per riferire poi in Assemblea.

Il senatore Cazzato, quindi, a nome dei senatori comunisti, dichiara che data la situazione venutasi a creare (a seguito dell'andamento — fin dall'inizio — dei lavori) è necessario proseguire l'esame senza alcuna sospensione fino al termine fissato per riferire in Assemblea.

Il presidente Toros sottolinea che, tenuto conto dello stato dei lavori, egli ha più volte invitato ad una riflessione sullo spirito dell'articolo 43 del Regolamento ma non ha ritenuto opportuno restringere il dibattito preferendo appellarsi alla sensibilità dei commissari. Comunque, dato l'andamento dei lavori e i numerosi emendamenti ed ordini del giorno presentati, appare chiaro che la Commissione non potrà concludere l'esame del disegno di legge entro il termine assegnatole; a suo avviso si dovrebbe quindi valutare l'opportunità di una sospensione dei lavori con un aggiornamento alle ore 8 di domani.

Prende poi la parola il senatore Cipellini il quale, considerato che la Commissione deve limitarsi ad esaminare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, ritiene possibile una rapida conclusione dell'esame, esame che naturalmente sarà poi ampiamente sviluppato dall'Assemblea.

Successivamente, il senatore Grazioli sottolinea che proprio da parte di alcuni senatori che si sono espressi criticamente per la ristrettezza del tempo assegnato alla Commissione per l'esame del disegno di legge sia venuto un sostanziale non rispetto del Regolamento attraverso il ricorso ad una sorta di maratona oratoria. Egli ritiene che i la-

vori possano proseguire solo se vi è una reale disponibilità ad un rispetto sostanziale del Regolamento ed un impegno ad evitare atteggiamenti di tipo dilatorio; il Presidente dovrebbe quindi verificare l'esistenza di questa disponibilità.

Prende poi la parola il senatore Marchio il quale dichiara che i senatori del Movimento sociale sono disponibili a qualsiasi soluzione nell'ambito del doveroso rispetto del Regolamento.

Infine, il presidente Toros rileva che si sono delineate due proposte alternative: la prima prevede una sospensione della seduta con ripresa dei lavori domattina, alle ore 8, la seconda prevede la continuazione della seduta. Dopo un breve intervento del senatore Grazioli (che ribadisce l'esigenza di verificare l'esistenza di un impegno a continuare la seduta nel rispetto sostanziale del Regolamento), il Presidente rileva che se la Commissione non accettasse la proposta di aggiornare i lavori a domani, e decidesse quindi di continuare l'esame, sarebbe implicito, in questa decisione, un invito nel senso richiesto dal senatore Grazioli.

Infine la proposta di sospendere la seduta ed aggiornare i lavori alle ore 8 di domani, posta ai voti, non è accolta.

La seduta è sospesa alle ore 23,55 del 25 maggio e viene ripresa alle ore 0,30 del 26 maggio.

Il presidente Toros ribadisce l'invito ad un pieno rispetto dello spirito e della lettera dell'articolo 43 del Regolamento, ed invita i commissari a limitarsi all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Ha quindi la parola il senatore Stanzani Ghedini il quale, preliminarmente, osserva che nella discussione di carattere generale occorre guardare al disegno di legge nel suo insieme. Prosegue poi ribadendo la posizione dei senatori radicali i quali ritengono assolutamente incongruo il tempo assegnato alla Commissione per l'esame del disegno di legge.

Egli sottolinea che quando in una comunità viene meno il rispetto delle regole del

diritto si finisce necessariamente per imboccare la strada di un processo di involuzione autoritaria. Il Governo e le forze di maggioranza avevano tutte le possibilità di fronteggiare per tempo la situazione che veniva profilandosi, una volta che si era aperta la strada per l'iniziativa referendaria; si è preferito invece non affrontare in modo serio e responsabile la situazione mettendo il Parlamento di fronte ad una situazione di sostanziale soppressione dei suoi poteri decisori.

Comunque, prosegue l'oratore, occorre ritenere che esista ancora concretamente l'ipotesi che la Corte di cassazione possa giudicare la legge che si sta approvando inidonea ad evitare il *referendum*: se mancasse la concreta possibilità di questa ipotesi ci troveremmo di fronte ad un gravissimo accordo tra i poteri dello Stato per conculcare un istituto di libertà che la Costituzione riconosce alla partecipazione politica dei cittadini; ci troveremmo di fronte ad un ulteriore gravissimo attentato alla stessa credibilità democratica delle forze che stanno sostenendo questa soluzione sulla quale si cerca di impedire una discussione distesa presso questo ramo del Parlamento. In realtà, chi si oppone a questo tentativo cerca di utilizzare tutti i margini di flessibilità delle norme regolamentari contro chi le viola in modo palese. La verità è che sarebbe ben stato possibile per il Governo e le forze di maggioranza evitare il *referendum* se avessero avuto un atteggiamento complessivamente più responsabile ed attento alle attese della società ed ai processi reali in atto; invece, grazie anche al comportamento del Gruppo comunista, andrà in porto una soluzione del tutto irrispettosa dei diritti di partecipazione dei cittadini.

Il presidente Toros, dopo aver dato lettura dell'articolo 104 del Regolamento, richiama formalmente l'oratore a volersi attenere ad un esame generale delle modifiche introdotte dalla Camera.

Il senatore Stanzani-Ghedini dichiara che le modifiche introdotte dalla Camera non cambiano la sostanza ed i problemi di carattere generale già sollevati dalla propria parte politica in prima lettura. In partico-

lare, anche l'apparente dato positivo dei miglioramenti sul versante delle pensioni deve essere giudicato nella sostanza in modo nettamente negativo trattandosi di benefici che sono integralmente pagati dagli stessi lavoratori con sacrifici sul versante delle liquidazioni.

Inoltre non può non rilevarsi l'assurdità di una norma (si tratta del terz'ultimo comma dell'articolo 5) che riapre i termini per il versamento degli accantonamenti fino al « 31 maggio » 1982: ci troviamo di fronte ad un clamoroso errore materiale che sarebbe molto grave non correggere in « terza lettura »; e ancora: l'aver distribuito la materia delle indennità di fine rapporto tra l'articolo 1 e l'articolo 5 potrà concretamente porre, in via interpretativa, il dubbio che si sia voluto ritenere possibile la corrispondenza di una duplice indennità.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Stanzani Ghedini afferma che l'atteggiamento del Governo e delle forze che lo appoggiano, volto a forzare i meccanismi regolamentari oltre ogni limite di legittimità, finirà per inquinare il clima di civile convivenza che fin qui aveva caratterizzato i lavori del Senato.

Il senatore Forni propone che ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento sia dichiarata la chiusura anticipata della discussione generale.

Il presidente Toros avverte che su tale proposta potrà intervenire un rappresentante per ogni Gruppo per non più di dieci minuti.

Dopo un'interruzione del senatore Mola (che comunque si dichiara contrario alla proposta del senatore Forni), il senatore Marchio chiede di conoscere quale sarà l'ordine dei lavori ove la proposta del senatore Forni fosse accolta.

Il presidente Toros ricorda che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 99, resta comunque aperta la possibilità di un intervento per il rappresentante di quei Gruppi che non avessero ancora preso la parola in discussione generale. Fa presente che, se la proposta del senatore Forni fosse accolta, i lavori della Commissione potrebbero ri-

prendere alle ore 8,30 per l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore Stanzani Ghedini mette in dubbio l'applicabilità dell'articolo 99 del Regolamento all'esame in Commissione; rimettendosi comunque alle decisioni procedurali del Presidente, si dichiara contrario alla proposta del senatore Forni.

Il senatore Cazzato motiva la contrarietà del Gruppo comunista alla proposta del senatore Forni affermando che, a prescindere da ogni considerazione di stretta procedura, si tratterebbe di un grave precedente che comunque costituisce una forzatura delle norme del Regolamento.

Il senatore Forni alla luce delle perplessità emerse trasforma la sua iniziale proposta in un invito a tutte le parti politiche a voler rinunciare ai successivi interventi in discussione generale per riprendere alle ore 8,30 l'esame.

Il senatore Rastrelli precisa che, quali che siano le decisioni della Commissione, dovrebbe restare impregiudicata la sua facoltà

di svolgere l'intervento al quale stava dando avvio proprio mentre il senatore Forni formulava la sua proposta.

Il presidente Toros, dichiarando di interpretare il senso delle posizioni illustrate dalle varie parti e dallo stesso senatore Forni, invita la Commissione ad un accordo nel senso di un aggiornamento dei lavori, per riprenderli nella stessa giornata di oggi, giovedì 27, alle ore 8,30, con l'intesa di ascoltare l'intervento del senatore Rastrelli e quindi di procedere senz'altro, secondo l'invito del senatore Forni, nell'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

La Commissione conviene, unanime, ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi, giovedì 27 maggio, alle ore 8,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 2,20 del 27 maggio 1982.

IGIENE E SANITÀ (12°)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
PITTELLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Magnani Noya.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE CONSULTIVA****« Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali » (1910)**

(Parere alla 1ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sui presupposti costituzionali)

Riferisce alla Commissione il senatore Forni.

Questi si dichiara dell'avviso che esistano i presupposti costituzionali della straordinarietà, dell'urgenza e della necessità per il provvedimento all'esame, sottolineando tuttavia l'incoerenza dell'articolo 3 rispetto al resto della problematica che si intende risolvere con il provvedimento stesso.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bellinzona ritiene che sussistano gli anzidetti presupposti costituzionali per quanto riguarda il provvedimento, tranne che per l'articolo 3, precisando altresì che le ragioni di urgenza derivano da ritardi e inadempienze da parte del Governo.

Seguono interventi: del relatore che ribadisce il suo parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del disegno di legge n. 1910, del presidente Pittella per chiarimenti, del senatore Del Nero il quale si dichiara favorevole a riconoscere i summenzionati presupposti costituzionali, sottolineando altresì l'inopportunità dell'inserimento dell'articolo 3 nel provvedimento.

La Commissione quindi si pronuncia nel senso della sussistenza dei presupposti costituzionali del disegno di legge n. 1910 (tranne che per l'articolo 3) e incarica il relatore di trasmettere il parere nei termini anzidetti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto delegato concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (Direttiva CEE n. 76/893)****Schema di decreto delegato concernente estratti di caffè e di cicoria (Direttiva CEE n. 77/436)**

(Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 42)

Riferisce su entrambi i provvedimenti il senatore Vincenzo La Russa.

Il relatore illustra per primo il provvedimento concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, sottolineando l'importanza della direttiva CEE n. 893 del 23 novembre 1976, che il decreto delegato recepisce, intesa ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia, notevolmente differenti tra loro.

Quindi il relatore espone dettagliatamente il contenuto del provvedimento proponendo che la Commissione esprima parere favorevole.

Apertosi il dibattito, il senatore Merzario fa innanzitutto rilevare che le procedure di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 42, in base alla quale le Commissioni di merito esprimono il parere sugli schemi di decreti delegati, non garantiscono concreti margini di potere decisionale alle istanze parlamentari, ritenendo perciò che o il parere del Parlamento ha un valore sostanziale oppure è inutile attribuire ad esso funzioni consultive in materia.

Quindi il senatore Merzario esprime un giudizio unico su entrambi gli schemi di decreti delegati in quanto unico è il rilievo critico relativo alla mancata previsione del parere tecnico dell'Istituto superiore di sanità, necessario su una materia soggetta co-

stantemente a verifica e ad aggiornamento, mentre il provvedimento prevede la sola consulenza del Consiglio superiore della sanità.

L'esigenza di consultare l'Istituto superiore della sanità in materia, prosegue il senatore Merzario, è tanto più corretta in quanto la nuova strutturazione dell'Istituto, prevista dal Regolamento emanato con decreto ministeriale 29 aprile 1982, consente agevolmente l'esplicazione di funzioni in materia. Pertanto all'articolo 3 del provvedimento occorrerebbe, ad avviso del senatore Merzario, inserire il parere dell'anzidetto istituto, in caso contrario il parere del Gruppo dei senatori comunisti sarà negativo. Egli poi trae spunto per sollecitare una risposta alla interrogazione n. 3-01801 da lui presentata sul personale del summenzionato Istituto e per procedere ad un sopralluogo allo stesso Istituto su cui la Commissione aveva già convenuto.

Seguono interventi del senatore Argiroffi (che sottolinea le notevoli carenze del Consiglio superiore della sanità) del senatore Bompiani (il quale fa presente la distinzione delle funzioni tra l'Istituto superiore della sanità, che ha compiti di ricerca e di studio, ed il Consiglio superiore che dibatte sulle questioni sanitarie), del presidente Pittella (che ritiene accoglibile la proposta del senatore Merzario) e del relatore anch'egli favorevole all'inserimento del parere da parte dell'Istituto superiore di sanità in aggiunta a quello espresso dal Consiglio superiore.

Quindi ha la parola il sottosegretario Magnani Noya.

Ricorda la differenza dei compiti tra il Consiglio superiore e l'Istituto superiore di sanità che il Governo ha inteso potenziare procedendo al riordino delle sue strutture. Dichiarando poi di essere favorevole alla proposta del senatore Merzario.

Successivamente la Commissione dà mandato al relatore di esprimere parere favorevole sul provvedimento con la modifica proposta dal senatore Merzario.

Quindi il relatore La Russa Vincenzo illustra il secondo provvedimento concernente gli estratti di caffè e di cicoria.

Fa presente l'opportunità del recepimento della direttiva della CEE n. 436 del 1977,

data la differenziazione della normativa degli Stati membri che costituiva ostacolo alla libera circolazione dei prodotti e non tutelava sufficientemente il consumatore.

Il relatore conclude proponendo che la Commissione esprima parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore Carlassara fa presente la necessità di inserire all'articolo 4 la previsione del parere dell'Istituto superiore di sanità circa l'impiego di antiagglomeranti per gli estratti di caffè e di cicoria quando tali prodotti siano utilizzati nelle macchine automatiche.

Egli poi esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 1 circa l'utilizzazione di elementi non solubili non provenienti dal caffè o dall'acqua di estrazione per ottenere estratti in quanto non sono chiari gli effetti che tali elementi potrebbero avere sulla qualità e sulla nocività del prodotto.

Il relatore si dichiara favorevole ad inserire nel parere la suddetta richiesta di precisazione delle disposizioni dell'articolo 1 e quindi il sottosegretario Magnani Noya, nel far presente che tale articolo riproduce esattamente una disposizione della direttiva CEE, propone che la data del 31 dicembre 1982 prevista all'articolo 9 sia modificata con una che si riferisca ad un anno intero dalla approvazione del provvedimento.

Quindi, dopo un intervento del senatore Carlassara per chiarimenti, la Commissione dà mandato al relatore di esprimere parere favorevole con le modificazioni proposte.

IN SEDE DELIBERANTE

« Biodegradabilità dei detergenti sintetici » (482) (Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore Forni sul testo elaborato, nella fase referente, precedente alla richiesta di trasferimento in sede deliberante (del 19 maggio).

Le modifiche proposte con tale testo riguardano: l'articolo 1, sulla definizione del prodotto, denominato « detersivo »; l'articolo 2, con l'aumento della entità delle sanzioni; l'inserimento di un articolo aggiuntivo inteso a modificare il terzo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 1801, convertito nella legge

n. 62 del 1982, in base al quale il Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e dei lavori pubblici, dispone con decreto la riduzione al 5 per cento del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato, sentita un'apposita commissione tecnico-scientifica incaricata tra l'altro di formulare proposte relative alle misure da adottare per limitare il fenomeno della eutrofizzazione: all'articolo 4 la previsione di irrogare sanzioni amministrative con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, anziché della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e l'attribuzione all'autorità sanitaria indicata dalla Regione della concessione delle autorizzazioni per l'esercizio di stabilimenti di produzione e confezionamento di detersivi; all'articolo 6 l'estensione delle indicazioni sulle confezioni anche al grado di biodegradabilità e, per i detersivi da bucato, al tenore di composti di fosforo e all'istruzione sull'impiego; all'articolo 8 l'inserimento di una disposizione secondo la quale la produzione dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espresso in fosforo, superiore al 6,5, è consentita fino al 1° ottobre 1982, mentre la commercializzazione degli stessi prodotti è vietata a partire dal 1° ottobre 1983.

Quindi il relatore propone alcune modifiche di carattere formale agli articoli 3, 5 ed 8 nonché una modifica all'articolo 2-bis secondo la quale la Commissione ivi prevista dovrebbe valutare anche la fattibilità dell'ulteriore riduzione del tenore di fosforo.

Apertosi il dibattito, il senatore Carlassara si dichiara favorevole al testo predisposto dalla Sottocommissione che introduce una legislazione più accurata nel settore e prende in considerazione il problema della eutrofizzazione.

Per quanto poi riguarda la modifica proposta dal relatore all'articolo 2-bis, il senatore Carlassara ritiene che essa sia contraddittoria rispetto alle disposizioni dello stesso articolo nel loro complesso, dal momento che la riduzione del 5 per cento espresso come fosforo, del tenore dei composti di

fosforo è considerato ormai un obiettivo raggiungibile.

Favorevole al testo predisposto dalla Sottocommissione si dichiara anche il senatore Del Nero, il quale (con riferimento a quanto osservato dal senatore Carlassara circa la proposta del relatore di modificare l'articolo 2-bis), precisa che il giudizio della Commissione deve essere riferito non già alla possibilità di riduzione del tenore di fosforo ma alla individuazione degli additivi che devono essere usati, una volta operata tale riduzione.

Si dichiara pertanto favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

Il senatore Bellinzona quindi prende atto delle precisazioni fornite dal senatore Del Nero e propone una diversa formulazione dell'emendamento proposto dal relatore, secondo cui la Commissione deve valutare i tempi e le modalità per l'ulteriore riduzione del tenore di fosforo.

Seguono interventi del presidente Pittella e del senatore Pinto, entrambi favorevoli all'accoglimento del testo con le modifiche proposte, e di nuovo del senatore Carlassara, che pone l'accento sulla validità del metodo adottato dalle varie forze politiche per pervenire ad un provvedimento serio ed equilibrato.

Favorevole al testo predisposto dalla Sottocommissione si dice anche il sottosegretario Magnani Noya.

Si passa agli articoli.

Sono approvati gli articoli 1, 2, 6, 7 e 9 nel testo proposto dalla Sottocommissione, gli articoli 2-bis 3, 4, 5 e 8 con le anzidette modifiche.

La Commissione quindi approva il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 » (496-Urgenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 20 maggio.

Il presidente Pittella riassume il lavoro finora svolto dalla Commissione e quindi il senatore Merzario fa riferimento alle richie-

ste formulate dal Gruppo dei senatori comunisti in ordine alle problematiche di carattere costituzionale connesse con l'emendamento presentato dal senatore Brugger all'articolo 2, e ai dati di carattere finanziario, richieste che il Governo non ha ancora soddisfatto nonostante ripetute dichiarazioni di disponibilità.

Il senatore Merzario pertanto, nel ribadire la necessità che il Governo fornisca i chiarimenti finanziari prima del voto finale, propone di continuare nell'esame del provvedimento e chiede di acquisire il parere della Commissione affari costituzionali sull'emendamento presentato dal senatore Brugger.

Il relatore Del Nero, poi, in attesa della acquisizione di dati sicuri in materia finanziaria da parte del Governo che dovrà valutare approfonditamente i rendiconti presentati dalla Regione, propone di accantonare l'esame degli articoli 4 e 5.

Dopo un intervento del senatore Pinto, che è dell'avviso di non procedere all'ulteriore esame del provvedimento prima di acquisire certezze di carattere finanziario, il senatore Bellinzona propone di passare all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti presentati, dal momento che eventuali modificazioni in base a successivi chiarimenti da parte del Governo sono sempre possibili in sede di Assemblea.

Sul problema dell'accantonamento o meno dell'esame dell'articolo 4 si sviluppa un ampio dibattito al quale partecipano: il senatore Pinto che propone il rinvio dell'esame; il sottosegretario Magnani Noya che assicura entro breve tempo i necessari chiarimenti da parte del Governo; la senatrice Rossanda che lamenta i continui rinvii chiesti dal Governo e nutre perplessità circa la volontà dello stesso Governo di approvare il Piano sanitario; del senatore Ciacci, favorevole a continuare l'esame dell'articolo 4 dal momento che ormai da tempo sono stati chiesti chiarimenti al Governo e non sono stati ottenuti e che i continui rinvii, espressione di una scarsa volontà di varare il Piano, hanno fatto slittare il provvedimento di anni generando disagio nel Paese.

Quindi il senatore Forni ricorda che la richiesta di accantonamento dell'esame del-

l'articolo 4 è stata formulata dal senatore Merzario in relazione all'acquisizione di dati finanziari onde verificare la rispondenza tra lo stanziamento governativo e le proposte espresse dalle Regioni.

Egli poi ricorda l'esposizione di alcuni dati di carattere finanziario da parte del Governo in sede di Sottocommissione e l'ulteriore dibattito in Commissione, giudicando il lavoro svolto non inutile in quanto è stata adeguatamente rappresentata al Governo l'esigenza di verificare la validità delle previste misure di contenimento della spesa, riflessione attualmente in corso da parte dello stesso Governo.

Pertanto l'acquisizione degli anzidetti dati da parte della Commissione, prosegue il senatore Forni, è preliminare rispetto all'esame dell'articolo 4; in caso contrario la votazione eventuale del suddetto articolo potrebbe essere interpretato come una non presa in considerazione delle richieste espresse dalle Regioni.

Si dovrebbe perciò passare, ad avviso del senatore Forni, all'esame dell'articolo 6, accantonando gli articoli 4 e 5.

Intervengono quindi il senatore Ciacci, il quale sottolinea che la richiesta di dati precisi al Governo in materia finanziaria è stata fatta ormai da molto tempo e il senatore Bellinzona, il quale si riferisce all'emendamento da lui presentato, unitamente ad altri senatori comunisti, che terrebbe conto della nuova situazione in quanto si prevederebbe che la somma relativa al fabbisogno sia iscritta in bilancio.

Prende quindi la parola il senatore Merzario. Precisa che i ritardi nell'esame del provvedimento non sono certo addebitabili al Gruppo dei senatori comunisti che si sono fatti parte diligente per acquisire tempestivamente i chiarimenti che peraltro non sono stati forniti.

Il senatore Merzario si riferisce soprattutto alla spesa farmaceutica ed a quella del personale, oggetto di indagine da parte di due commissioni appositamente istituite dal Ministero, le cui conclusioni non sono state ancora rese note. Egli poi fa presente la tempestiva presentazione di emendamenti da parte dei senatori comunisti e sottolinea

la necessità di procedere all'esame del provvedimento senza indugi.

Quindi il relatore Del Nero fa presente che gli stanziamenti previsti all'articolo 4 dovranno essere rivisti in quanto nel frattempo sono state approvate la legge finanziaria e la legge di bilancio dove sono previste somme diverse.

Pertanto si pone il problema, prosegue il relatore, di come colmare il disavanzo e, a questo proposito è necessario aspettare i chiarimenti da parte del Governo e poi trarne le conseguenze.

Il relatore ricorda inoltre che per eventuali emendamenti che prevedessero un'integrazione dei fondi, ponendosi quindi come maggiorazione rispetto alla copertura determinata dalla legge finanziaria dovrebbe essere consultata la Commissione bilancio.

Anche il senatore Pinto è d'accordo nell'accantonamento dell'articolo 4 in attesa dei chiarimenti da parte del Governo dal momento che il fabbisogno del Piano non ha attualmente copertura finanziaria.

Il sottosegretario Magnani Noya ribadisce il pieno interessamento del Governo alla rapida approvazione del Piano sanitario nazionale e dichiara la disponibilità del Governo a fornire i richiesti chiarimenti entro breve tempo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'AGITAZIONE DELLA DIRIGENZA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Il presidente Pittella pone all'attenzione della Commissione le notizie di stampa in merito al blocco dei servizi sanitari derivante dalla agitazione proclamata dal sindacato dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale, confederazione italiana dirigenti di azienda.

Il presidente Pittella, poi, considera che la situazione di estrema difficoltà in cui si trovano le unità sanitarie locali, se è dovuta, sul momento, all'astensione dal lavoro dei dirigenti, tuttavia si ricollega a carenze ed inadempienze di carattere normativo che la Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA-SIDIRSS) ha individuato in una serie di punti quali — egli precisa — l'assenza in molte Regioni di strumenti contabili

(bilanci preventivi 1982), ancorchè sia scaduto l'esercizio provvisorio al 30 aprile; la mancata emanazione del decreto ministeriale in base all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 sui profili professionali degli operatori della sanità ed in particolare della dirigenza; nella mancata emanazione dei ruoli nominativi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979; la mancata attuazione dei principi di perequazione retributiva di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. Egli ravvisa la pericolosità che l'azione posta in essere dai dirigenti comporta sulla funzionalità dei servizi di assistenza diretta, i quali potrebbero trovarsi privi dei necessari supporti operativi, con particolare riferimento alla impossibilità di impegnare somme e liquidare spese con conseguente impossibilità, da un lato di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi anche in misura minima e dall'altro, all'emissione di ordini di pagamento in relazione anche alle retribuzioni degli oltre 600 mila operatori della sanità.

Ricorda poi che, per quanto concerne la definizione del trattamento economico della dirigenza, il Parlamento, nell'approvare la legge 26 gennaio 1982, n. 12, ha precisato che i trattamenti di miglior favore restano in vigore fino alla data della stipula del contratto del comparto della sanità e, che alla Camera, in sede di discussione di tale legge, è stato presentato un apposito ordine del giorno che impegna il Governo ad estendere il predetto trattamento di miglior favore, al fine di eliminare la « giungla retributiva », a tutti gli operatori interessati in applicazione dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Richiama successivamente l'ordine del giorno approvato dalle Regioni che, nel convegno di Saint Vincent, hanno sottolineato la necessità di provvedimenti amministrativi-perequativi, al fine di superare la difformità che con l'approvazione della legge n. 12 del 1982 si sono venute ulteriormente a ribadire.

Il presidente Pittella infine, considerato che lo stesso Ministro della sanità a nome del Governo ha dichiarato la propria dispo-

nibilità per una valutazione positiva delle richieste giuridiche ed economiche sul piano perequativo della dirigenza, formula l'auspicio che il Governo si impegni, innanzitutto ad emettere provvedimenti amministrativi che attuino quanto dovuto ai sensi della legge n. 12 del 1982 agli operatori della sanità ed in particolare alla dirigenza; indi ad accelerare le trattative per la definizione dell'accordo collettivo di lavoro di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, anche al fine di giungere al più presto alle perequazioni economiche e normative per tutte le categorie del personale del Servizio sanitario nazionale. Altra raccomandazione che egli formula è che venga emanato un decreto-legge che proroghi l'esercizio provvisorio di bilancio nelle Regioni in cui le Unità sanitarie locali non hanno ancora provveduto alla adozione dei relativi bilanci preventivi per il 1982 fino al 30 giugno 1982, in modo da consentire la correttezza amministrativa nell'emissione degli ordinativi di pagamento, una volta venuta meno l'agitazione sindacale dichiarata dalla CIDA-SIDIRSS. Ulteriore provvedimento da emanare con estrema urgenza, avverte poi, è il decreto ministeriale di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, sui profili professionali, in modo tale che venga meno il disposto transitorio previsto dall'articolo 77 dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1969, che attribuisce agli operatori della sanità lo svolgimento delle funzioni inerenti la qualifica di provenienza, fino all'emissione del decreto di cui trattasi e vengano quindi precisate in modo dettagliato le attribuzioni della dirigenza e dei coordinatori amministrativi e sanitari. Il presidente Pittella ritiene ancora che le Regioni debbano essere richiamate all'immediata pubblicazione dei ruoli nominativi regionali necessari per l'individuazione delle posizioni giuridiche e la mobilità di tutto il personale del comparto sanitario; che debba essere coordinata in modo uniforme, su scala nazionale, l'erogazione dell'indennità di coordinamento prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979,

in attesa della stipula del contratto di lavoro; e che debba essere valutata l'opportunità di presentare al Parlamento un disegno di legge analogo a quello presentato per i dipendenti dello Stato, rivolto a meglio precisare lo stato giuridico degli operatori della Sanità, stralciando le norme ove inserite, dal disegno di legge quadro sul pubblico impiego in discussione alla Camera dei deputati.

Su quanto esposto dal presidente Pittella si sviluppa un ampio dibattito dal quale emerge un'ampia adesione della Commissione alle indicazioni del Presidente. In particolare, il senatore Del Nero, chiede poi talune precisazioni, il senatore Merzario concorda sul contenuto delle indicazioni del presidente Pittella, chiedendo altresì che il Governo riferisca sulle trattative in corso con il personale del comparto sanitario; il senatore Pinto dichiara il suo dissenso; di nuovo il senatore Del Nero invita il senatore Pinto ad un'ulteriore riflessione; il presidente Pittella si associa all'invito del senatore Del Nero sottolineando l'esigenza di una sensibilizzazione riguardo ai problemi prospettati; il senatore Ciacci dissente dalle richieste formulate dal presidente Pittella in quanto si rischia di innestare un processo di separazione tra le varie categorie.

Ha quindi la parola il sottosegretario Magnani Noja che concorda sulle richieste espresse dal presidente Pittella assicurando altresì che si farà carico di comunicare al Ministro la richiesta di riferire in Commissione circa le trattative in corso.

SU UN SEMINARIO DI STUDIO SULLA RIFORMA SANITARIA

Il presidente Pittella comunica che il Ministro per la sanità ha promosso per i giorni 23, 24 e 25 giugno un seminario di studio sulla verifica di funzionalità della riforma sanitaria. Dà quindi notizia sul programma ed esprime soddisfazione per l'iniziativa. Alla soddisfazione si associa il senatore Merzario auspicando tuttavia che nel seminario siano presenti i rappresentanti delle regioni.

La seduta termina alle ore 13,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
ANSELMI

La seduta inizia alle ore 10.

**AUDIZIONE DEI «CAPIGRUPPO» DELLA LOG-
GIA MASSONICA P 2**

La Commissione procede, in seduta segreta e nella forma della libera audizione parlamentare, all'ascolto dei signori Domenico Niro, Bruno Mosconi, Angelo Atzori, Vittorio Lipari, Luigi De Santis e Bruno Della Fazia.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Vernaschi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

876 — « Riconoscimento del grado di ufficiale dell'esercito agli allievi del 125° Corso dell'Accademia di artiglieria e genio (1943) », d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri: *parere contrario*;

alla 7^a Commissione:

766 — « Istituzione della Scuola nazionale del circo », d'iniziativa dei senatori Boggio ed altri: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti*;

alla 11^a Commissione:

1602 — « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti*;

alla 12^a Commissione:

1731 — « Modifiche ed integrazioni all'allegato 2 e agli articoli 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riguardante lo stato

giuridico del personale delle unità sanitarie locali », d'iniziativa del senatore Petronio: *rinvio dell'emissione del parere*;

1772 — « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica »: *parere favorevole*;

1774 — « Criteri di equiparazione per l'inquadramento nei ruoli regionali di categorie già appartenenti al parastato », d'iniziativa dei senatori Riggio ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Cioce, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

1756 — « Modifica degli articoli 179 e seguenti del Codice della navigazione concernenti le formalità di arrivo e partenza delle navi »: *parere favorevole*;

1813 — « Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo »: *parere favorevole*.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Giust, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

1813 — « Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo »: *parere favorevole*;

1826 — « Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e della legge 11 luglio 1977, n. 411, riguardanti l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo »: *parere favorevole*.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del Sottosegretario di Stato per il tesoro Venanzetti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

1757 — « Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 437 »: *parere favorevole condizionato alla introduzione di emendamenti*;

1841 — « Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia »: *parere favorevole*;

alla 3^a Commissione:

1454-bis — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979 », approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione: nuovamente approvato dalla Camera dei deputati, con modificazioni: *parere favorevole*;

1877 — « Accettazione ed esecuzione dell'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 4^a Commissione:

876 — « Riconoscimento del grado di ufficiale dell'esercito agli allievi del 125° Corso dell'Accademia di artiglieria e genio (1943) », d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 6^a Commissione:

143 — « Integrazione dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, riguardante le condizioni per il riconoscimento agli orfani inabili del diritto alla pensione di reversibilità » d'iniziativa del senatore D'Amico: *rinvio dell'emissione del parere*;

1221 — « Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio delle tre armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati », d'iniziativa dei senatori Grazioli ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

1318 — « Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra », di

iniziativa dei senatori Saporito e altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

1543 — « Modifica all'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 », d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri: *rinvio dell'emissione di parere, e revisione di quello emesso il 26 gennaio 1982*;

1884 — « Disciplina fiscale concernente il trattamento di fine rapporto », d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 8ª Commissione:

1826 — « Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e della legge 11 luglio 1977, n. 411, riguardanti l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo »: *parere favorevole*;

1856 — « Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 10ª Commissione:

838 — « Legge quadro in materia di turismo ed industria alberghiera ed interventi urgenti per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica » (*parere su emendamenti*): *rinvio dell'emissione del parere*;

1300 — « Legge quadro per il turismo », d'iniziativa dei senatori Angelin ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

1301 — « Investimenti a favore del riequilibrio territoriale della organizzazione turistica italiana e finanziamento dei piani regionali straordinari di settore elaborati in attuazione della legge-quadro nazionale per il turismo », d'iniziativa dei senatori Angelin ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 11ª Commissione:

1830-B — « Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensioni-

stica », approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Berlanda, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

1873 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1º dicembre 1980 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

1874 — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

1876 — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con Protocollo di modifica e Scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

1879 — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 5ª Commissione:

1900 — « Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1982, n. 256, recante provvedimenti urgenti in favore delle aziende del settore alluminio del gruppo EFIM-MCS »: *parere favorevole*;

alla 8ª Commissione:

1756 — « Modifica degli articoli 179 e seguenti del Codice della navigazione concernenti le formalità di arrivo e partenza delle navi »: *parere favorevole*;

1826 — « Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e della legge 11 luglio 1977, n. 411, riguardanti l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo »: *parere favorevole*.

ISTRUZIONE (7ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Schiano, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

tato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12ª Commissione:

1772 — « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica »: *parere favorevole con osservazioni*.

INDUSTRIA (10ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

1900 — « Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1982, n. 256, recante provvedimenti urgenti in favore delle aziende del settore alluminio del gruppo EFIM-MCS »: *parere favorevole con osservazioni*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a (Affari costituzionali)

Giovedì 27 maggio 1982, ore 9,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame di emendamenti relativi al disegno di legge:

- Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato (1580).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina degli esperti da includere nel Comitato incaricato di deliberare la concessione dei contributi in conto interessi a carico dello Stato in favore di imprese editrici, ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. — Nuova disciplina del trattamento economico e della posizione giuridica per gli amministratori degli enti locali (42).
- VIGNOLA. — Modifica alla disciplina del collocamento in aspettativa dei dipenden-

ti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (100).

- VIGNOLA. — Modifiche alla legge 26 aprile 1974, n. 169, riguardante il trattamento economico degli amministratori dei comuni e delle province (101).
- CENGARLE ed altri. — Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici chiamati a funzioni pubbliche elettive in seno alle unità sanitarie locali (1570).
- MANCINO ed altri. — Disciplina dell'aspettativa e dei permessi di dipendenti pubblici e privati eletti a cariche pubbliche nelle Regioni e negli enti locali (1653).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BOZZELLO VEROLE ed altri. — Adeguamento delle indennità degli assessori comunali (1776).
- DE SABBATA ed altri. — Norme sulle indennità, i rimborsi delle spese, le assenze e le aspettative dal servizio e dal lavoro degli eletti locali (1835).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. — Integrazione all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sul « Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali » (35).
- MURMURA. — Inquadramento nella qualifica di segretario generale di 2^a classe dei segretari comunali che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per la promozione alla soppressa qualifica di segretario capo di 1^a classe (36).

- Delega al Governo per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali (1073).

IV. Esame dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. — Norme concernenti la liquidazione del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » (1634).
- MARCHETTI. — Provvedimenti in favore dell'Istituto nazionale per i ciechi di guerra (1870).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati ANSELMi ed altri. — Proroga del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 (1911) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2^a (Giustizia)

Giovedì 27 maggio 1982, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione del permesso premio per i detenuti, introduzione di sanzioni disciplinari aggravate e modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1691).

II. Esame del disegno di legge:

- GIOVANNETTI ed altri. — Ambito di applicazione del beneficio della liberazione anticipata preveduto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario (176).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. — Finanziamento del Consiglio nazionale del notariato e norme sulla Cassa nazionale del notariato (851).
- Modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato e sul finanziamento del Consiglio nazionale del notariato (1259).

IV. Esame del disegno di legge:

- Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia (1841).

In sede redigente

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BUSSETI ed altri. — Ordinamento della professione di avvocato (134).
- DE CAROLIS ed altri. — Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici (290).
- SCAMARCIO ed altri. — Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici (347).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati GARGANI; RICCI ed altri. — Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi (1448) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 437 (1757).
 - Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Roma (1766).
-

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedì 27 maggio 1982, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato (1580).
- BERLANDA ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sul valore aggiunto e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sugli spettacoli (1793).
- Trattamento di quiescenza del personale delle unità sanitarie locali (1839).
- SCEVAROLLI ed altri. — Nuove norme in materia di rappresentanza in dogana (1594).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SEGNANA ed altri. — Modifica all'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1543).
- D'AMICO. — Integrazione dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, n. 1092, riguardante le condizioni per il riconoscimento agli orfani inabili del diritto alla pensione di reversibilità (143).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRAZIOLI ed altri. — Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio delle tre Armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati (1221).
- SAPORITO ed altri. — Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra (1318).

IV. Esame dei disegni di legge:

- DE GIUSEPPE ed altri. — Disciplina fiscale concernente il trattamento di fine rapporto (1884-Urgenza).
- DELLA PORTA ed altri. — Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale (1443).
- PAVAN ed altri. — Riapertura dei termini di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per l'iscrizione agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro-Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) (1472).
- VINCELLI ed altri. — Sostituzione del franco oro Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i Diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale (1391).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

- Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze (1441-bis) (*Risultante dallo stral-*

cio degli articoli da 1 a 7, 8, commi primo e secondo, e da 9 a 11 del disegno di legge n. 1441).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative (1488).
- TOLOMELLI ed altri. — Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali (1520).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BARTOLOMEI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277 e 10 maggio 1973, n. 278 (202).
- MORANDI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive (499).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (1638) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GHERBEZ ed altri. — Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1503).

9ª (Agricoltura)

Giovedì 27 maggio 1982, ore 11 e 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZAVATTINI ed altri. — Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (476).
- Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1646) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Esposto ed altri, Salvatore ed altri, Balzardi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CIPELLINI ed altri. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (179).
- MAZZOLI. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (209).
- Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali (711).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. — Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso (1036).
- MODICA ed altri. — Norme sui parchi e le riserve naturali (1049).
- e del voto (n. 68) della Regione Emilia-Romagna attinente ai suddetti disegni di legge.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicem-

bre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1291).

- BAUSI ed altri. — Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1677).

IV. Esame dei disegni di legge:

- MORANDI ed altri. — Norme di principio in materia di tutela dell'ambiente ittico e di pesca nelle acque interne (680).
- ZAVATTINI ed altri. — Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (1805).
- Modifiche alla legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori nel settore del latte (1814).
- MORANDI ed altri. — Modifiche alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia (746).
- PACINI ed altri. — Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (1652).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto delegato concernente norme zoosanitarie in materia di scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE (Direttiva CEE numero 72/461).

10^a (Industria)

Giovedì 27 maggio 1982, ore 15

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi della rete distributiva: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

11^a (Lavoro)

Giovedì 27 maggio 1982, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (1830-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

12^a (Igiene e sanità)

Giovedì 27 maggio 1982, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 (496-Urgenza).
- PITTELLA e FERRALASCO. — Istituzione presso gli ospedali regionali di una

Commissione per la sperimentazione clinica (89).

- DEL NERO ed altri. — Norme sulla sperimentazione clinica di prodotti farmaceutici (1551).

II. Esame dei disegni di legge:

- PITTELLA. — Modifiche all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riguardante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (1379).
- PETRONIO. — Modifiche ed integrazioni all'allegato 2 e agli articoli 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riguardante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (1731).
- RIGGIO ed altri. — Criteri di equiparazione per l'inquadramento nei ruoli regionali di categorie già appartenenti al parastato (1774).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, numero 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica (1772).

Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

Giovedì 27 maggio 1982, ore 15,30
